



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2681**

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

09/10/2017 - 12:08

# Indice

1. DDL S. 2681 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2681 .....	5
1.2.2. Testo 1 .....	20
1.3. Trattazione in Commissione .....	37
1.3.1. Sedute .....	38
1.3.2. Resoconti sommari .....	40
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	41
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 406 (pom.) del 18/07/2017 .....	42
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 407 (ant.) del 20/07/2017 .....	51
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 408 (pom.) del 25/07/2017 .....	53
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 415 (pom.) del 20/09/2017 .....	63
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 421 (pom.) del 04/10/2017 .....	88
1.4. Trattazione in consultiva .....	102
1.4.1. Sedute .....	103
1.4.2. Resoconti sommari .....	105
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	106
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017 .....	107
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	111
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 797 (ant.) del 20/09/2017 .....	112
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 801 (ant.) del 27/09/2017 .....	117
1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 804 (pom.) del 03/10/2017 .....	122
1.4.2.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 806 (ant.) del 04/10/2017 .....	127
1.4.2.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	130
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 359 (pom.) del 20/09/2017 .....	131
1.4.2.3.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 364 (pom.) del 04/10/2017 .....	138
1.4.2.4. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	142
1.4.2.4.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/09/2017 .....	143
1.4.2.4.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 57 (pom., Sottocomm. pareri	



## **1. DDL S. 2681 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2681  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza  
**Titolo breve:** *Modifiche alla legge fallimentare*

---

Iter

**4 ottobre 2017:** concluso l'esame da parte della commissione

**Iter da stralcio**

Risultante dallo stralcio dell'articolo 1-14; 16 del [C.3671](#) deliberato nella seduta n. 627 del 18 maggio 2016.

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3671](#) stralcio di [C.3671-BIS](#), [C.3671-TER](#)  
conclusione anomala per stralcio

[C.3671-BIS](#) assorbe [C.3609](#), [C.3884](#)  
approvato

**S.2681** concluso l'esame da parte della commissione

---

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) (Governo [Renzi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dello sviluppo economico [Federica Guidi](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **3 febbraio 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 756 del 7 febbraio 2017.

Classificazione TESEO

LIQUIDAZIONE DI IMPRESE

**Articoli**

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), LEGGE FALLIMENTARE (Art.1), DEBITI (Artt.1-5, 8, 9), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.1), FALLIMENTO (Art.2), TUTELA DEI LAVORATORI (Artt.2, 7), DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE (Artt.2, 4), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.2), GRUPPI DI IMPRESE (Art.3), CONCORDATO PREVENTIVO (Artt.3, 6), CREDITI (Artt.3, 6), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.4), REVISIONE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI (Art.4), REVISORI DEI CONTI (Artt.4, 14), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), PAGAMENTO (Art.5),

ACCORDI E CONVENZIONI (Art.5), CONTROLLI CONTABILI (Art.6), COMMISSARI LIQUIDATORI (Art.7), CURATORE FALLIMENTARE (Art.7), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.7), ALIENAZIONE DI BENI (Art.7), CREDITI GARANTITI E CREDITI PRIVILEGIATI (Art.10), GARANZIA COMMERCIALE (Art.11), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.14), SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Art.14), ABROGAZIONE DI NORME (Art.14), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.14), LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art.15), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.2), POSTA ELETTRONICA (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), INDICI STATISTICI (Art.2), GRANDI IMPRESE (Art.4), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.4), SINDACI DI SOCIETA' ED ENTI (Art.4), AMMINISTRATORI (Art.4), RESPONSABILITA' CIVILE (Art.4), ACQUISTI (Art.12), IMMOBILI (Art.12), INDUSTRIA EDILIZIA (Art.12), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.12)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Pagliari \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 18 luglio 2017) .  
Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Pagliari \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 421 del 4 ottobre 2017 .

#### Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 9 febbraio 2017.  
Annuncio nella seduta pom. n. 759 del 9 febbraio 2017.  
Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2681

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2681**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)

(*V. Stampato Camera n. 3671-bis*)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 febbraio 2017*

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa  
e dell'insolvenza

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

Art. 2.



*(Principi generali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

- a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
- b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;
- e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;
- f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
- g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
- h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC

per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;

*l)* ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;

*m)* riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge;

*n)* assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera *e)*;

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);

*o)* istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

*p)* armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera *o)*, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Capo II

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE  
PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA

Art. 3.

*(Gruppi di imprese)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all'articolo 2545-*septies* del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
- c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;
- d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
- e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;
- f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:

- a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
- b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;
- c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
- d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
- e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
- f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.

3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

- a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
- b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;
- c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:

- 1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;
- 2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;
- 3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
- 4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;
- d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).

Art. 4.

*(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;
- b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;
- c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b);
- d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in

particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui alla lettera *b)*, se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale;

*e)* stabilire che l'organismo di cui alla lettera *b)*, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

*f)* determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera *b)*, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;

*g)* consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera *b)* o che sia stato convocato ai sensi della lettera *e)* di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera *b)* riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;

*h)* prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera *b)* o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;

*i)* regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera *b)* e il procedimento iniziato a norma della lettera *d)*, prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera *b)*, il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera *b)* dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *b)*, entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera *d)*, qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto

l'ammissione ad una procedura concorsuale.

Art. 5.

*(Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
- b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-*bis*, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
- c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
- d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
- e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
- f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Art. 6.

*(Procedura di concordato preventivo)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;
- c) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
- d) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;
- e) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;
- f) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;
- g) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un

sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;

*h)* disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

*i)* integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;

*l)* integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;

2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;

*m)* prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

*n)* riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

*o)* stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;

*p)* prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;

*q)* disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;

*b)* imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;

*c)* prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

- 1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;
- 2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-*bis* e 2504-*quater* del codice civile;
- 3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

Art. 7.

*(Procedura di liquidazione giudiziale)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:
  - a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;
  - b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
  - c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
  - d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;
  - e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.
4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:
  - a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
  - b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-*bis*, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
  - a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge;
  - b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;
  - c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:
  - a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso



l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;

b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;

c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;

c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;

d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;

e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.

9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;

b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:

1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;

2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;

3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);

4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti;

c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per

l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

Art. 8.

*(Esdebitazione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;

b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

Art. 9.

*(Sovraindebitamento)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;

d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti

derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;

g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;

i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;

l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;

m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

Art. 10.

*(Privilegi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Art. 11.

*(Garanzie non possessorie)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività

economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

*d)* consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

*e)* prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera *d)*, regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 12.

*(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

*b)* prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 13.

*(Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

Art. 14.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
- a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-*bis*;
  - b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  - c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
  - d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-*duodecies*, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2482-*ter* e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
  - e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;
  - f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;
  - g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
    - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
  - h) prevedere che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;
  - i) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).

Art. 15.

*(Liquidazione coatta amministrativa)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:
    - 1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
    - 2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
  - b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di

composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *o*), e dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## 1.2.2. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**6 ottobre 2017**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi  
di impresa e dell'insolvenza (2681)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 2.**

##### **2.100**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

##### **2.27**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: «con adeguamento»  
inserire le seguenti: «e potenziamento».*

---

##### **2.101**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).*

---



— 2 —

**2.102**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, lettera n) numero 3), sopprimere i punti da 3.1) a 3.5).*

---

**2.103**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,  
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.100

#### CALIENDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premessi che:

tra i principi generali della riforma, il disegno di legge delega stabilisce che il termine «fallimento» venga sostituito con l'espressione «liquidazione giudiziale» (articolo 2);

il disegno di legge di delega contiene, altresì, un rinvio alla disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e del patrimonio societario, stabilita nel codice civile;

in particolare, nell'ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale, vengono demandati al curatore gli obblighi di avviare o proseguire, nei confronti degli amministratori, le azioni di responsabilità, differenziate a seconda della tipologia di struttura societaria (società di capitali, società cooperative, ovvero società di persone – articolo 7, comma 5);

si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori;

la difficoltà legata alla congiuntura economica può essere comprovata da specifici indici di affidabilità del debitore quali, ad esempio, l'esercizio durevole dell'attività, la solidità patrimoniale, nonché la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, criteri peraltro già utilizzati dal Legislatore nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, per definire i contribuenti «virtuosi», che non devono prestare la garanzia fideiussoria ai fini del recupero del credito IVA (articolo 38-*bis*, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

sarebbe opportuno, altresì, definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da «leggerie» nella gestione patrimoniale dell'impresa;

— 4 —

ciò è particolarmente importante poiché la vastità e gravità della crisi economica del nostro Paese ha già provocato un numero altissimo di fallimenti, con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni «vocazione imprenditoriale» anche per il prossimo futuro, con gli immaginabili effetti drammatici non solo sull'economia generale del Paese ma anche e soprattutto sulle concrete capacità di ripresa occupazionale, che potrebbe venirne irrimediabilmente compromessa;

al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno contemperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l'urgenza di un diverso trattamento del cosiddetto «fallimento onesto»;

inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che eventuali profili di responsabilità per gli amministratori possono sorgere in conseguenza dell'attuale crisi dei valori immobiliari, spesso aggravata da un sistema di perizie tecnico-estimative che tendono a sottovalutare, sistematicamente, il valore degli immobili, secondo una logica da asta fallimentare; tale prassi, oltre a peggiorare la situazione patrimoniale di moltissime imprese, che si vedono costrette ad avviarsi verso procedure fallimentari, espone gli amministratori a responsabilità, anche di carattere penale, per non aver, essi stessi, proceduto a simili svalutazioni;

peraltro, le difficoltà in cui si trovano oggi anche le imprese più virtuose sono dovute in larga parte anche alle politiche di austerità avviate dallo Stato negli ultimi anni. Ciò ha prodotto le conseguenze più negative proprio nei confronti dei soggetti economicamente più solidi, che hanno cercato di resistere alla crisi con responsabilità, e che stanno affrontando anche il rischio di azioni penali legate al mancato pagamento delle imposte, con limitazioni anche per quel che riguarda l'esercizio dei diritti civili (ad es. interdizione dallo svolgimento di specifiche attività d'impresa, ecc ... ),

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa;

a valutare l'opportunità di individuare misure volte a codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi, con l'ausilio di criteri oggettivi, e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori.

## **G2.101**

CALIENDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premessi che:

– la Commissione ha ritenuto di licenziare per l'Assemblea il testo del disegno di legge n. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) nella sua integralità, con lo scopo di propizzarne la approvazione definitiva, ma accompagnandolo con ordini del giorno che – in luogo degli emendamenti ritirati – indichino con precisione al governo i punti rimasti maggiormente problematici, impegnandolo, secondo la disponibilità dallo stesso manifestata, ad emettere norme modificative che recepiscano le soluzioni indicate dalla Commissione stessa, con provvedimento urgente e preferibilmente nel contesto della imminente Legge di Stabilità;

– tra i punti di maggior rilievo e che presentano assoluta e prioritaria necessità di riformulazione, vi è quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe comunque a compromettere l'attuazione anche delle parti più penetranti e innovative nel merito della legge delega;

– in particolare la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate in materia di impresa, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne; mentre è tassativamente da escludere la distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2) della lettera n), comma 1, articolo 2, e Tribunali non abilitati, cosa che introdurrebbe un ulteriore inopportuno episodio di asimmetria nel sistema delle competenze con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, ma soprattutto dalla logica organizzativa irrealistica, considerato che soltanto pochi grandissimi Tribunali, peraltro questi già forniti di specifica Sezione fallimentare, sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega («Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia»), laddove quasi tutti i Tribunali italiani non lo sarebbero se non in forme simulate e nella sostanza violative del testo della legge delega così come ora previsto;

– il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito, lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e soprattutto prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza (esigenza evidenziata anche dall'emen-

— 6 —

damento n.2/26 al testo, a firma Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice), aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile,

impegna il Governo:

ad adottare, nei tempi più ravvicinati e preferibilmente già nel contesto della Legge di Stabilità, un provvedimento normativo che, recependo nel merito il presente ordine del giorno (e il consonante richiamato emendamento alla legge delega), mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.

---

## G2.102

LUCIDI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

considerato che:

tra i punti di maggior rilievo che presentano prioritaria necessità di riformulazione, figura quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe a compromettere l'attuazione della legge delega. In particolare, la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate c.d. delle Imprese, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne. La distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numeri 1) e 2) e Tribunali non abilitati, introdurrebbe una ulteriore ed inopportuna asimmetria nel sistema delle competenze, con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, fondate su una logica organizzativa irrealistica. Infatti, soltanto i pochi Tribunali già grandi – peraltro già forniti di specifica Sezione fallimentare – sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega, che fanno riferimento alla «Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che

— 7 —

si occupi in via esclusiva della materia», laddove quasi tutti i Tribunali italiani non vi rientrerebbero se non in forme simulate e, nella sostanza, violative del testo della legge delega così come ora previsto;

il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e, soprattutto, prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile;

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, apposita modifica normativa che, nell'ambito della legge delega, mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.

## EMENDAMENTI

### Art. 4.

#### 4.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere la lettera a).*

---

#### 4.100

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tre esperti,» sostituire le parole: «di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria;» con le seguenti: «individuati, nel rispetto del principio della rotazione, dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale in cui l'imprenditore ha sede, tra gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio professionale, iscritti ai rispettivi albi istituiti presso gli ordini del circondario in cui l'imprenditore ha sede».*

---

#### 4.11

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono», con le seguenti: «soggetto a responsabilità dirigenziale».*

---

— 9 —

**4.12**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, anche stabilendo il numero di mesi di scadenze inadempite da segnalare».*

---

**4.14**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «i componenti di questi ultimi», inserire le seguenti: «e il revisore legale».*

---

**4.15**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nel più breve tempo possibile», con le seguenti: «entro sei mesi».*

---



## ORDINI DEL GIORNO

### G4.1

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare severamente anche la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE.

---

### G4.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

— 11 —

impegna il Governo:

a prevedere un limite temporale pari a sei mesi entro il quale individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.

---

## **Art. 6.**

### **G6.19**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

al comma 1, lettera m), è prevista una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere la possibilità, per il tribunale, di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7.

#### 7.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«*a-bis*) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;

*a-ter*) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nel sito *internet* del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia;».

---

#### 7.9

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «agevolare» con le seguenti: «prevedere un unico e più ampio termine per».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento».*

---

#### 7.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive».*

---

— 13 —

**7.12**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**7.13**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 10, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G7.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

al comma 10 è previsto che, al fine di accelerare la chiusura della procedura, sono adottate misure dirette (tra le altre) ad disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale anche dello stesso debitore nel caso in cui non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.

---

### **Art. 10.**

### **G10.100**

CALIENDO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Il Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame delega il Governo a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale che ad oggi non sono più

— 15 —

attuali, e che non tengono conto dell'evoluzione nel tempo dei rapporti economici e delle relative obbligazioni fra le parti contraenti;

alla luce dell'annunciata revisione della disciplina dei privilegi, emerge la necessità di ridimensionare la pretesa dello Stato, rivedendo i privilegi relativi ai crediti erariali, tanto più necessaria ove questa si manifesti, con modalità spesso vessatorie, nei confronti dei soggetti che si trovano, a causa della crisi, in una condizione di obiettiva difficoltà a mantenere quella continuità aziendale che costituisce il presupposto per l'esercizio di qualsiasi attività;

si ritiene, quindi, che durante le procedure d'insolvenza, vada in ogni caso tutelato il principio della continuità aziendale accanto a quello relativo alla salvaguardia dell'interesse dell'Erario al soddisfacimento del debito;

occorre prevedere una misura percentuale entro la quale i crediti relativi ai tributi (erariali e non), continuano ad essere privilegiati, mentre la parte restante confluisce tra i crediti chirografari,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare misure che consentano di rimodulare i privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali, mediante l'introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito.

€ 1,00

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2681  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza  
**Titolo breve:** *Modifiche alla legge fallimentare*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 406 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

[N. 407 \(ant.\)](#)

20 luglio 2017

[N. 408 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

[N. 415 \(pom.\)](#)

20 settembre 2017

Attività

Congiunzione di

[S.2211](#)

(rinvio dell'esame)

Adottato testo  
base A.S. 2681.  
Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 6  
settembre 2017  
alle ore 18:00

Testo degli  
emendamenti  
allegato al  
resoconto

[N. 421 \(pom.\)](#)  
4 ottobre 2017

Testo di ordini del  
giorno allegato al  
resoconto Esito:  
**concluso l'esame**  
proposto  
assorbimento: del  
ddl S.2211 da  
parte del ddl  
S.2681  
proposto  
accoglimento OdG

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 406 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017  
406ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[D'ASCOLA](#)

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2358) URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore**

**(2424) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio**

(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione della Presidenza e della Commissione sull'opportunità di esaminare attentamente i punti critici del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, quali emersi nel corso del dibattito, affinché tutte le forze politiche possano convergere su alcune proposte emendative, al fine anche di valutare una nuova richiesta di deferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che finora i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza non hanno manifestato in modo concreto l'intenzione di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati; il che sottende la necessità, per il gruppo di Forza Italia, di proseguire l'esame in sede referente. Per contro, ove i Gruppi di maggioranza dovessero manifestare la propria disponibilità a modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, quanto meno sui punti critici illustrati nella precedente seduta, il Gruppo di Forza Italia dichiara, fin da ora, la propria apertura a valutare un'eventuale richiesta di nuova assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge medesimo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che, una volta chiusa la discussione generale, la fase emendativa può rappresentare un momento utile di riflessione per tutte le forze politiche che intendano convergere su alcune proposte di modifica ritenute, a vario titolo, necessarie in ordine al disegno di legge n. 2719.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), condividendo la proposta testé illustrata dal Presidente, osserva che non vi è alcuna pregiudiziale volontà della maggioranza e, in particolare, del Partito Democratico, di "blindare" il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che, prima di chiudere la discussione generale e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, è opportuno attendere la presenza della relatrice.

Il presidente [D'ASCOLA](#) conviene e sospende l'esame dei disegni di legge in titolo.

**(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Interviene il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, a titolo personale, manifesta una non contrarietà di fondo al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, in via preliminare, esprime delle perplessità su alcune disposizioni del disegno di legge, come quella relativa alla definizione di testimone di giustizia (articolo 2) qualificato come colui che rende dichiarazioni di "attendibilità intrinseca". A tale riguardo osserva che l'attendibilità non può essere intrinseca, ma più opportunamente dovrebbe essere riferita ad un soggetto. Analogamente manifesta dubbi sulla reale efficacia deterrente della norma che prevede l'aggravante per il reato di calunnia commesso dal testimone di giustizia stesso. In ogni caso, queste ed altre disposizioni non chiare potranno essere corrette nell'ambito della fase emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con le osservazioni critiche testé manifestate dal senatore Palma circa l'impiego della nozione di attendibilità intrinseca del testimone di giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale in questa seduta, stabilisce quindi che entro la seduta della Commissione prevista per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale medesima.

Il relatore [LUMIA](#) (PD) concorda con l'organizzazione dei tempi della discussione proposta dal Presidente, auspicando che prima della pausa estiva possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2211\)](#) *PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 2681 già approvato dalla Camera dei deputati; esso si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza e infine il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

Più dettagliatamente l'articolo 1 delega il Governo ad emanare ? entro 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge ? uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve "tenere conto" della normativa UE, nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL.

La disposizione delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 2, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Per la disciplina del nuovo modello processuale il disegno di legge prevede puntuali criteri di delega.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi precedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese", ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la

definizione su quelle, previste dal codice civile, di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico. Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia; il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo; dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Infine l'articolo detta principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura si prevede un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi.

Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento prevede, in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore, una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto di una serie di principi, fra i quali, l'attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante"; la possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "misure protettive" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale e la previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75 per cento del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti; estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo. Il Governo dovrà prevedere proposte che abbiano natura liquidatoria quando siano ritenute, per l'apporto di risorse esterne, necessarie a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari; riformare le misure protettive, con



particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati; ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità; disciplinare, inoltre, l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale; rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo; integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. La disposizione inoltre detta ulteriori specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella vigente legge fallimentare una autonoma considerazione.

L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega concerne - nelle procedure concorsuali di minore complessità - la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi riguarda l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti.

Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo. Per quanto riguarda liquidazione dell'attivo fallimentare, si intendono introdurre procedure improntate alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura.

L'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione. Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà, nell'esercizio della delega, prevedere che la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia; disciplinare procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso prevedendo come obbligatoria, esclusivamente per il

debitore-consumatore, la soluzione liquidatoria nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore; introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode; consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate, escludendo tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva), adeguare, di conseguenza, l'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari. Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato, fra le altre: a regolamentare una forma di garanzia mobiliare non possessoria, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; e a prevedere che il soggetto costituente la garanzia, salvo diverso accordo delle parti, abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La finalità dell'intervento normativo risiede, in particolare, nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria

L'articolo 13 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca). Nell'esercizio della delega il Governo deve adottare disposizioni di coordinamento, da un lato, con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza e, dall'altro, con la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, e in particolare con le misure cautelari previste da tale normativa, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

L'articolo 14 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune modifiche al codice civile. Il Governo, fra le altre, dovrà prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata; affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma; integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali, includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale; estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria

la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società - per due esercizi consecutivi- presenta alcuni requisiti dimensionali.

L'articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Finalità della delega è, in particolare, quella di ricondurre anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta nell'alveo della disciplina comune, limitando tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate, e nelle quali la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

L'articolo 16 reca disposizioni di carattere finanziario.

Il Relatore quindi ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza essendo ampiamente condiviso da quasi tutte le forze politiche; peraltro una rapida approvazione del testo in esame è sollecitata dall'Unione europea che ritiene essenziale la riforma delle procedure di crisi d'impresa e dell'insolvenza ai fini della ripresa economica del Paese. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere rapidamente l'esame del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) stabilisce che entro la seduta fissata per giovedì 20 luglio dovranno pervenire le iscrizioni a parlare nella discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(2719\)](#) *Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati**

**[\(2358\)](#) *URAS. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore***

**[\(2424\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio***

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

In presenza della relatrice riprende l'esame precedentemente sospeso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. 2719 - che viene assunto come testo base - per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

In assenza del relatore Falanga, il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame precisando tuttavia che anche le richieste di iscrizione a parlare in discussione generale sul disegno di legge in titolo dovranno pervenire, entro la seduta prevista per giovedì 20 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La relatrice, senatrice **FILIPPIN (PD)** presenta ed illustra l'emendamento 2.0.1000, in materia di diritto all'oblio, pubblicato in allegato al resoconto, in riferimento al quale il presidente **D'ASCOLA** fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì 24 luglio, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1119-B**

Art. 2

#### **2.0.1000**

#### LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto  
leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può avanzare al titolare del trattamento, ivi compreso il gestore del motore di ricerca, motivata richiesta di eliminazione o di sottrazione all'indicizzazione dei contenuti diffamatori o comunque dei dati personali trattati in violazione di legge.
2. In caso di rifiuto ovvero decorso il termine di cinque giorni senza che il titolare abbia provveduto sulla richiesta di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.»

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 407 (ant.) del 20/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017**  
**407ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2755\)](#) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

**[\(2740\)](#) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

*(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati*

*(2211) PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 408 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017**  
**408ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL "CASO PIZZOLATO"*

Il senatore **[GIOVANARDI](#)** (*FL (Id-PL, PLI)*) richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sul caso del signor Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, sottolineando come il Governo non abbia ancora chiarito sia le motivazioni dell'estradizione - disposta con la contrarietà di un ampio schieramento di forze parlamentari e nonostante il Brasile non abbia estradato in Italia un cittadino italiano già condannato per reati di particolare gravità - sia le ragioni del mancato rispetto da parte del governo brasiliano degli impegni precedentemente assunti in ordine alle condizioni in cui sarebbe stato detenuto il Pizzolato.

Il sottosegretario CHIAVAROLI dichiara che la situazione del signor Henrique Pizzolato è costantemente monitorata ed il Governo è disposto a fornire una relazione dettagliata sul punto.

*IN SEDE REFERENTE*



**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,**  
approvato dalla Camera dei deputati

**(2211) PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore **ICHINO** (PD) osserva che presso la Commissione Industria, commercio e turismo è attualmente all'esame un disegno di legge recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Atto Senato n. 2831), che presenta un contenuto parallelo a quello del disegno di legge n. 2681 all'esame della Commissione giustizia, trattandosi in entrambi i casi della definizione della nuova disciplina di procedure concorsuali aventi ambiti distinti. Ritiene opportuno pertanto che l'esame dei due disegni di legge vada coordinato al fine di evitare disarmonie ed interventi asistematici su una materia così delicata.

Dopo un breve intervento del presidente **D'ASCOLA**, volto a sottolineare che la Commissione giustizia dovrà esprimere un parere alla 10ª Commissione sul disegno di legge n. 2831, prende la parola il relatore **PAGLIARI** (PD) per sottolineare l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2681, che presenta contenuti di estrema importanza e particolarmente qualificanti per l'azione politica della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 2681 - che viene assunto come testo base - per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2740) Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il senatore **GIOVANARDI** (FL (Id-PL, PLI)) si sofferma in particolare sulla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 28 del disegno di legge in titolo, ai sensi della quale dall'attuazione della nuova legge non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo se non sia opportuno che vengano spese per i testimoni di giustizia risorse quanto meno equivalenti a quelle stanziare per i collaboratori di giustizia,

considerato che, a differenza dei testimoni di giustizia, i cosiddetti "pentiti" non si caratterizzano certo per una condotta pregressa del tutto irrepreensibile, potendo aver commesso anche crimini efferati.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea che il disegno di legge in titolo mira a modificare la normativa vigente rendendola più efficace innanzitutto rispetto al fine di assicurare a favore dei testimoni di giustizia misure di sostegno economico tali da garantire loro una condizione economica equivalente a quella preesistente, secondo quanto previsto dall'articolo 6. Viene così prevista - ribadendo ed ampliando quanto già oggi contemplato dalla normativa vigente - la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, nonché una sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia sia trasferito in una località diversa da quella di dimora o comunque non possa usufruire della propria abitazione, nonché ulteriori provvidenze economiche che non sono in alcun modo paragonabili a quelle garantite ai cosiddetti pentiti. Si sofferma inoltre sull'articolo 7 del disegno di legge in titolo, recante misure di reinserimento sociale e lavorativo, tra le quali segnala la previsione di cui al comma 1, lettera h), che consente l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Tutte queste misure rappresentano un significativo passo in avanti rispetto alla legislazione attualmente prevista a favore dei testimoni di giustizia e rafforzano un'impostazione normativa volta ad assicurare agli stessi un trattamento di maggior favore rispetto a quello dei collaboratori di giustizia.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo e sottolineando che il disegno di legge in titolo rappresenta un importante miglioramento sia rispetto alla disciplina vigente per i testimoni di giustizia, sia rispetto alla normativa a tutela dei collaboratori di giustizia. Sottolinea a tale riguardo le previsioni che assicurano una maggiore tutela rispetto a quanto attualmente previsto a favore dei testimoni di giustizia nei casi in cui questi siano costretti a trasferirsi in una località diversa da quella di dimora.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sull'emendamento)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, ripartiti in quattro Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, prevede misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

L'articolo 1 del decreto-legge contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

L'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

Il Capo II, che comprende gli articoli 4 e 5, istituisce le zone economiche speciali (ZES), al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, attraverso benefici fiscali e semplificazioni amministrative.

In particolare, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo

di impresa.

L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 9, individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere.

L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. E' opportuno ricordare che l'Assemblea della Camera ha approvato, in data 10 maggio 2017, il disegno di legge A.C. 3671-ter-A, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"<sup>15</sup>. L'oggetto del disegno di legge (ora in corso di esame presso la 10ª Commissione del Senato, AS. n. 2831) è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di ricondurre tale istituto a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura concorsuale generale. Obiettivo della riforma è dunque quello di assicurare coerenza sistematica, nonché di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale. I numerosi principi e criteri direttivi della delega riguardano dunque, innanzitutto, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese. Si segnala che, tra gli altri profili, il disegno di legge modifica i presupposti di accesso alla procedura.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, prevede ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale.

L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la

ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario ? sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali ? facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa seguito alla sentenza n. 104 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali.

In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articolo 8 e 10, comma 1 ? limitatamente, per quest'ultimo, alle parole "al costo standard per studente" ? del decreto legislativo n. 49 del 2012. Con riferimento all'articolo 8, la Corte ha evidenziato che "il Governo, nell'esercitare la delega, non ha aggiunto pressoché nulla ai contenuti dei principi e criteri direttivi già stabiliti nell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010. Limitandosi a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo meramente esemplificativo nel parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci di costo da tenere in considerazione, il Governo non ha fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che ?il costo standard unitario di formazione per studente in corso?, previsto dalla delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l'allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica. Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce".

A conclusioni analoghe la Corte è giunta con riguardo all'art. 10, co. 1, in relazione al quale ha evidenziato che alla "reiterazione pressoché letterale della delega, il decreto legislativo non aggiunge altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard, nemmeno nella forma dell'indicazione di un minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei".

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. "Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale".

La Corte ha, infine, concluso che "Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del poter legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque

pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative alle misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3) e a quelle 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1000 che il Governo ha presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge, esso contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, sul reato di incendio boschivo, nel senso di prevedere che, se il predetto delitto è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca degli stessi beni, i quali sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi.

Il comma 2 dell'emendamento governativo reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo, da un lato, in materia di contratti (di affitto e di locazione) che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili delle zone incendiate, i quali se stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; dall'altro, sottraendo al divieto - previsto al comma 1 del medesimo articolo 10 per le zone boscate percorse dal fuoco - di attribuire alle dette zone una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, nel caso in cui il proprietario delle zone incendiate sia vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, non ostativo sul testo, nonché non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, ricordando su quest'ultimo punto la più rilevante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha stabilito il divieto di introdurre mediante la legge di conversione norme estranee al contenuto del decreto-legge.

Sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore si apre quindi un dibattito. Interviene dapprima il senatore [LUMIA](#) (PD) il quale esprime, in generale, apprezzamento per il decreto-legge in esame contenente delle misure rilevanti per rafforzare e far ripartire l'attività produttiva del Mezzogiorno. Con riferimento, poi, all'emendamento del Governo 9.0.1100, recante norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, osserva che tale fenomeno si è imposto con emergenza, nelle ultime settimane, in diverse parti della penisola e, pertanto, qualunque modifica delle norme relative allo stesso è connotata dalla necessità e dall'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Per altro verso, ove si voglia porre attenzione al merito della disposizione dell'emendamento richiamato che è volta a modificare l'articolo 423-bis del codice penale, non si può non riconoscere l'effetto positivo sull'ordinamento di una norma che è volta a prevedere la confisca dei beni oggetto del reato di incendio, qualora detti beni siano appartenenti all'autore del reato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) e il relatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) precisano che la condizione soppresiva posta nel parere in ordine all'emendamento governativo è di natura tecnico-giuridica e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti-legge, attiene al profilo della mancanza di omogeneità della modifica specificamente considerata con il contenuto del decreto-legge, profilo su cui viene richiamata l'attenzione con riferimento ai rischi derivanti dalla conseguente precarietà della nuova disposizione sanzionatoria che si vorrebbe introdurre; il merito del provvedimento, così come le valutazioni di opportunità politica dello stesso, non rientrano nell'ambito delle considerazioni proprie della presente sede.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) propone quindi di modificare la proposta di parere del relatore nel senso di trasformare la condizione in un'osservazione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime perplessità sulla proposta del senatore Lumia rilevando che la giurisprudenza costituzionale sul rispetto del principio di omogeneità delle norme di un decreto-legge non può essere applicata secondo opportunità e a seconda dei casi dalla forze politiche di maggioranza, avendo essa una portata generale. Per quanto riguarda il merito della proposta emendativa in esame in ordine alla modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ritiene paradossale la norma che prevede la confisca dei beni incendiati dal proprietario degli stessi.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva come nel corso della legislatura più volte il Parlamento abbia violato i principi costituzionali e quelli posti dalla Consulta in materia di decreti-legge, e soprattutto i principi relativi alla omogeneità delle norme del decreto-legge. Con riferimento quindi alla disposizione che prevede la modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale osserva che si tratta di una norma che non incide in modo significativo sul sistema sanzionatorio vigente in materia di incendi boschivi e, pertanto, non rientra, a suo parere, nell'ambito dei divieti imposti dalla Corte costituzionale. Pertanto conviene con la proposta del senatore Lumia.

All'esito del dibattito il relatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) accede alla richiesta della maggioranza della Commissione di modificare lo schema di parere nel senso indicato dal senatore Lumia.

Dopo che è stato verificato il numero legale, la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, con il voto contrario del senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), è messa ai voti e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100; premesso che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017,

recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;  
ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità, nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la "determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali" che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;

considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.1100 fa riferimento al mantenimento dell'obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;

per quanto di competenza, esprime:

- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;  
premesso che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;  
ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità,



nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la "determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali" che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;

considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.110 fa riferimento al mantenimento dell'obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;

per quanto di competenza, esprime:

- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.110 invitando la Commissione di merito a valutare le osservazioni contenute in premessa.

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 415 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017**  
**415ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere ([n. 434](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il relatore ha predisposto uno schema di parere sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, già distribuito ai componenti della Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) a nome del Partito Democratico osserva che, presa visione del parere predisposto dal relatore, si può procedere speditamente alla votazione dello stesso.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ribadisce le proprie perplessità su alcune disposizioni del testo in esame che aveva già manifestato nell'ambito della discussione generale.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*), tuttavia, fornisce chiarimenti a tale riguardo motivando le ragioni della scelta per cui non ha ritenuto necessario fare dei rilievi nel parere sulle questioni sollevate dal senatore Caliendo.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori il parere del relatore, posto in votazione, risulta approvato.

#### IN SEDE REFERENTE

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2211\)](#) *PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a propria firma.

Prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) per sottolineare l'importanza del disegno di legge n. 2681, già approvato dalla Camera dei deputati, che quindi andrebbe esaminato in tempi rapidi. A tale riguardo, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, ritira gli emendamenti a propria firma preannunciando la presentazione di ordini del giorno di contenuto sostanzialmente identico.

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*), il quale condivide le considerazioni testé espresse dal senatore Lumia, interviene il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) il quale dichiara di essere favorevole all'approvazione del testo senza modifiche, così come approvato dalla Camera, e pertanto ritira gli emendamenti a sua firma.

Dopo che anche la senatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) ha ritirato gli emendamenti a propria firma, interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rilevando che le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo parlamentare sono ragionevoli e limitate. Attende quindi che il Governo chiarisca la sua posizione in ordine alle stesse per poter poi assumere le proprie conseguenti determinazioni.

Dopo che il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) ha sottolineato l'ampia condivisione della Commissione in ordine all'impianto complessivo del testo del disegno di legge n. 2681, così come approvato dalla Camera, prende la parola il rappresentante del GOVERNO osservando che la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza riveste un rilievo molto importante per l'azione dell'esecutivo.

Sottolinea che il Governo è aperto a valutare, sia in sede di esercizio della delega, sia considerando il loro possibile recepimento nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti, le proposte migliorative che potranno essere avanzate nel corso dell'esame parlamentare. Ritiene però che, nella presente sede, si imponga un'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, per non mettere a repentaglio il buon esito del lavoro fin qui svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

**(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Interviene il relatore **FALANGA (ALA-SCCLP)** per illustrare gli emendamenti a propria firma, che sono tutti volti ad apportare chirurgiche ed essenziali modifiche al testo, così come approvato dalla Camera dei deputati, anche tenendo conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. A tale riguardo segnala l'emendamento 1.3, volto ad escludere dal risarcimento del danno biologico permanente le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni; l'emendamento 1.4, finalizzato a specificare il principio giurisprudenziale dell'integralità ed unicità del risarcimento del danno non patrimoniale; l'emendamento 1.5, che dispone che restino ferme le previsioni in materia di lesioni macro e micro-permanenti recate dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Si sofferma poi sull'emendamento Tab.1.1, volto a sostituire gli allegati 1 e 2 al fine di aggiornare il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale ai valori riportati nelle cosiddette "tabelle di Milano" del 2014; a tale riguardo segnala altresì l'emendamento 2.3, che è finalizzato ad inserire il comma 1-bis all'articolo 2 del disegno di legge in esame in modo da consentire un aggiornamento automatico delle suddette tabelle di Milano in base agli indici Istat a decorrere dal 1° gennaio 2014. Illustra infine l'emendamento 2.2, che è volto a specificare che, in via transitoria, le disposizioni recate dal disegno di legge in titolo si applichino anche nei casi in cui il fatto illecito si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo che il risarcimento del danno sia già stato determinato in via transattiva ovvero sia stato liquidato dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Dopo un breve intervento del senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)** - il quale condivide nella sostanza l'intervento del senatore Falanga così come le proposte emendative da lui presentate, ad eccezione

degli emendamenti 1.3 e 2.2 - e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 434**

La Commissione,

esaminato l'Atto del Governo n. 434, schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 per la riforma del libro XI del codice di procedura penale; valutate positivamente, in linea generale, le modalità con le quali il legislatore delegato ha ritenuto di procedere nell'attuazione della delega di cui al citato articolo 4 della legge n. 149 del 2016; rilevato in particolare:

che, con riferimento al nuovo Titolo *I-bis* del Libro XI del codice di procedura penale - come introdotto dall'articolo 3 dello schema in esame - recante principi generali in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari fra Stati membri dell'Unione europea, sembrerebbe opportuno, in considerazione dell'espressa previsione di cui all'alinea della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega, valutare se non sia preferibile precisare che l'autorità giudiziaria competente nella materia in questione è da individuarsi nella Corte di appello, fermo restando ovviamente il carattere sussidiario di una simile previsione conformemente a quanto previsto dai commi 1 e 3 del nuovo articolo 696 del codice di procedura penale, come riformulato dall'articolo 2 dello schema medesimo;

che, inoltre, il nuovo articolo 696-*septies*, del codice di procedura penale - come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - prevede che "*in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea*". Tale disposizione pare innanzitutto disallinearsi rispetto al criterio della "sussidiarietà" contenuto all'articolo 696 del codice di procedura penale - come sostituito dall'articolo 2, comma 1, dello schema - in quanto, anziché prevedere l'applicazione delle norme interne in via residuale rispetto alle previsioni dell'ordinamento comunitario, prevede l'applicazione delle norme attuative del diritto dell'Unione europea in subordine rispetto all'applicazione delle norme del nuovo titolo *I-bis* del libro XI del codice di procedura penale. In secondo luogo, essa non sembra includere previsioni di legge diverse da quelle contenute nel citato Titolo *I-bis* e non direttamente attuative del diritto dell'Unione europea (quali ad esempio quelle di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001), che invece governano la disciplina interna della responsabilità amministrativa (da reato) delle società e degli enti giuridici. Sicché in tal modo si rischia di creare un "doppio binario" di tutela giuridica a seconda che le fattispecie criminose siano imputabili agli enti giuridici nell'ambito dei rapporti con Stati membri dell'Unione europea rispetto alle c.d. "situazioni interne" allo Stato membro ovvero a quelle rilevanti nei rapporti con Stati terzi. Sotto questo profilo si segnala dunque l'opportunità di riformulare la previsione in oggetto analogamente a quanto previsto dall'articolo 696, comma 1 del codice di procedura penale - come sostituito dall'articolo 2, comma 1, dello schema - specificando altresì che, per quanto non disposto in tali norme, si applichino le disposizioni di legge;

che, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso *1-bis*, dello schema - laddove

lo stesso modifica il vigente articolo 697 del codice di procedura penale - la previsione della possibilità che il Ministro della giustizia non dia corso alla domanda di estradizione quando lo Stato non dia idonee garanzie di reciprocità appare, in questa sede, pleonastica ed astrattamente fuorviante sul piano interpretativo. Il potere del Ministro della giustizia di non dare corso a tutte le domande di cooperazione giudiziaria (e quindi anche alle domande di estradizione) quando lo Stato estero non dia idonee garanzie di reciprocità è, infatti, previsto in via generale dal nuovo comma 4 dell'articolo 696 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame. A sua volta tale previsione costituisce attuazione del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016, ai sensi del quale il Governo avrebbe dovuto esercitare la delega in questione prevedendo *"in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità"*. Al riguardo va sottolineato che il richiamato criterio di delega - introdotto nel corso dell'esame in Senato sulla base di una convergenza estremamente ampia (emendamenti 4.3 dei relatori, 4.4 dei senatori Caliendo, Palma e Cardiello, e 4.5 dei senatori Cappelletti e Buccarella, approvati nella seduta delle commissioni riunite 2a e 3a del 12 aprile 2016, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo) - è chiaramente volto (si veda sia la sua collocazione come autonomo e generale criterio di delega, sia l'utilizzazione dell'espressione "in ogni caso") a prevedere un autonomo e distinto potere del Ministro della giustizia utilizzabile al fine di non dare corso a qualunque tipo di cooperazione giudiziaria richiesta da qualsiasi altro soggetto statale appunto "in ogni caso" in cui lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità, ritenendosi tale potere indispensabile laddove lo Stato italiano si trovi di fronte a comportamenti concreti di un altro Stato che ritenga non corrispondenti al livello di cooperazione ragionevolmente da attendersi. In questa prospettiva deve evidenziarsi che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali, dell'Unione europea ovvero da norme interne, costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sent. n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate (sul punto si vedano gli interventi dei senatori Cappelletti e Caliendo nella seduta delle commissioni riunite del 30 marzo 2016, del relatore Casson nella seduta del 17 febbraio 2016 e del rappresentante del Governo nella seduta del 4 febbraio 2016). Appare quindi condivisibile e corretta la scelta del legislatore delegato di prevedere con il nuovo comma 4 dell'articolo 696 - nell'ambito del titolo I del libro XI recante le disposizioni generali in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere - il potere del Ministro della giustizia di non dare corso a qualunque tipo di cooperazione giudiziaria richiesta da qualsiasi altro soggetto statale quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità (sul punto potrebbe solo rilevarsi l'opportunità di inserire nella formulazione normativa l'espressione "in ogni caso" presente - come ricordato - nella corrispondente previsione di delega). Suscita invece perplessità il ripetere la previsione circa il potere in questione nel contesto specifico dell'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 1-bis - laddove, come già ricordato, lo stesso modifica il vigente articolo 697 del codice di procedura penale - in relazione ad una specifica ipotesi di cooperazione giudiziaria, e cioè quella relativa all'extradizione per l'estero. Il fatto che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione quando lo Stato non dia idonee garanzie di reciprocità venga espressamente ribadito in questo caso potrebbe indurre nell'interprete incertezze circa la sua sussistenza in altri casi, incertezze che sarebbero palesemente in contrasto sia con la delega, sia con la formulazione del richiamato comma 4 del nuovo articolo 696 del codice di procedura penale. Pur trattandosi di un rischio interpretativo senz'altro ridotto, sembrerebbe preferibile comunque evitarlo; considerato altresì:

che l'articolo 4, comma 1, lettera f), dello schema è volto a sostituire la lettera c) del comma 2 dell'articolo 705 del codice di procedura penale con le lettere c) e c-bis). Con riferimento alla nuova lettera c) - secondo cui la corte d'appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione "*se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona*" - si deve innanzitutto segnalare che, rispetto alla formulazione attuale, lo schema di decreto opportunamente aggiunge la pena di morte tra le fattispecie per le quali non può essere concessa l'estradizione. Tale intervento è anche conforme con la modifica sul punto apportata all'articolo 700 del codice di procedura penale - dalla precedente lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 - e con la declaratoria di incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 698 del codice di procedura penale ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1996. Dall'altra parte, però, viene escluso, senza apparente giustificazione, il riferimento al compimento di un "reato politico", che è invece contenuto nella previsione di cui all'articolo 698, comma 1 del codice di procedura penale oggetto di rinvio da parte dell'articolo 705, comma 2, lettera c), attualmente vigente. Sembrerebbe quindi senz'altro opportuno ripristinare tale riferimento, anche tenuto conto del divieto assoluto di estradizione per reati politici di cui agli articoli 10, quarto comma, e 26, secondo comma, della Costituzione;

che, con riferimento invece alle previsioni di cui all'articolo 6 dello schema in esame:

a) in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 724 del codice di procedura penale, sembrerebbe opportuno precisare al comma 2 dello stesso che il giudice delle indagini preliminari in questione è il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, conformemente al disposto del n. 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega, al fine di evitare qualsiasi incertezza interpretativa;

b) in ordine al nuovo articolo 726-sexies, relativo alle audizioni mediante teleconferenza, appare sconsigliabile la formulazione del comma 2, ai sensi della quale si richiamano "in quanto compatibili" tutte le disposizioni del precedente articolo 726-quinquies in tema di audizione mediante videoconferenza. Deve infatti rilevarsi che il comma 8 del citato articolo 726-quinquies richiama una serie di disposizioni incriminatrici rispetto alle quali l'impiego della clausola "in quanto compatibili" parrebbe senz'altro inopportuno. Al riguardo sarebbe quindi preferibile una formulazione che, sul punto, non suscitasse possibili incertezze (ad esempio richiamando direttamente il citato comma 8 senza la predetta clausola, che potrebbe conseguentemente risultare limitata all'ambito delle sole disposizioni processuali del medesimo articolo 726-quinquies);

ritenuto infine:

che, con riferimento alla disciplina delle squadre investigative comuni di cui ai nn. 10, 11) e 12) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega, lo schema in esame - con il nuovo articolo 729-quinquies del codice di procedura penale, come introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 dello schema in esame - ha adottato la soluzione di non dare una completa attuazione ai criteri di delega limitandosi a prevedere esclusivamente l'attribuzione al Procuratore della Repubblica del potere di richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni nei casi previsti, rispettivamente, dalle convenzioni in vigore fra gli Stati membri dell'Unione europea o dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea ovvero dagli accordi internazionali in vigore fra l'Italia e Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, nonché in quest'ultimo caso l'obbligo di comunicazione della richiesta al Ministro della giustizia, e facendo per il resto rinvio alle modalità e alle condizioni che di volta in volta saranno stabilite dalla legge, e cioè dalle disposizioni legislative che saranno di volta in volta adottate (ovvero già adottate, come nel caso del decreto legislativo n. 34 del 2016, recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni) al fine di consentire nell'ordinamento interno il recepimento delle disposizioni o degli accordi internazionali sopra citati;

che la soluzione adottata dal legislatore delegato, pur determinando un parziale non esercizio della delega, può essere giustificata in ragione dell'esigenza di tener conto della particolare incisività e rilevanza della previsione di squadre investigative comuni in ambito internazionale, in conseguenza della quale può ritenersi comunque preferibile che le modalità di attuazione dei relativi accordi internazionali siano valutate e definite caso per caso;

che sul punto potrebbe però ritenersi opportuno dare attuazione alla delega per quanto riguarda un profilo specifico - quello relativo all'utilizzabilità degli atti compiuti all'estero - in ordine al quale potrebbe giudicarsi prevalente la necessità di assicurare un'uniformità di trattamento normativo, da un lato, e apportare dall'altro - sulla base della delega al coordinamento contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - una correzione ad una previsione del citato decreto legislativo n. 34 del 2016 che non appare del tutto in linea con le previsioni della legge delega in esame. In proposito si rammenta che il n. 13) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega prevede *"l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana"*, mentre il comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2016 stabilisce che *"gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana"*. Al riguardo sembrerebbe quindi opportuno sia modificare il citato comma 3 in modo da prevedere in via esplicita il limite della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, sia prevedere in via generale all'interno del codice di procedura penale che l'utilizzabilità degli atti compiuti all'estero da qualsiasi squadra investigativa comune in qualsiasi altra ipotesi prevista da accordi internazionali o da disposizioni del diritto dell'Unione europea sarà sempre e in ogni caso subordinata a tale limite (sul punto si veda anche, in termini specifici, Corte costituzionale n. 379 del 1995), una soluzione questa che sarebbe inoltre coerente con l'impostazione fatta propria dallo schema in esame in un'altra disposizione dello stesso che affronta problematiche sostanzialmente analoghe a quelle qui considerate in tema di utilizzabilità (si tratta in particolare del comma 7 del nuovo articolo 746-ter del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10 dello schema);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2 dello schema, al capoverso "Art. 696", si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire, al comma 4, dopo le parole: «Il Ministro della giustizia può», le seguenti: «in ogni caso» e, correlativamente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 1-bis, dello schema, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere le parole: «, o quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità»;
- b) all'articolo 3 dello schema, al capoverso "Art. 696-bis", si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire il seguente comma 3: «3. L'autorità giudiziaria competente ai fini delle disposizioni del presente Titolo è la Corte di appello salvo che non sia diversamente stabilito.»;
- c) all'articolo 3 dello schema, al capoverso "Art. 696-septies", si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «si osservano le norme di questo Titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «si osservano le norme del diritto dell'Unione europea nonché, se queste mancano o non dispongono diversamente, quelle di questo Titolo o contenute in altre disposizioni di legge»;
- d) all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 1) dello schema, si raccomanda al Governo di aggiungere, al capoverso lettera "c)", prima delle parole: «se vi è motivo di ritenere», le seguenti: «per un reato politico oppure»;
- e) all'articolo 6, comma 1, lettera b), dello schema, capoverso "Art. 724", valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «del tribunale del capoluogo del distretto»;



- f) all'articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema, capoverso "Art. 726-*sexies*", si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-*quinquies*, comma 8, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni dei restanti commi del medesimo articolo 726-*quinquies*»;
- g) all'articolo 7, comma 1, lettera d), dello schema, capoverso "Art. 729-*quinquies*", si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire il seguente comma: «3. Nei casi previsti dal presente articolo, gli atti compiuti all'estero dalle squadre investigative comuni conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento». Correlativamente, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 34, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2681

Art. 2

### 2.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «liquidazione giudiziale» con le seguenti: «liquidazione concorsuale».*

*Conseguentemente, sostituire ovunque ricorrano nel disegno di legge le parole: «liquidazione giudiziale» con le seguenti: «liquidazione concorsuale».*

### 2.2

[CUCCA](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» inserire le seguenti: «gli enti pubblici non territoriali che erogano servizi di interesse generale,».*

### 2.3

[MAZZONI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) attribuire all'istituto della "liquidazione giudiziale" il connotato di condizione di procedibilità ai fini del configurarsi delle fattispecie penali in materia concorsuale»;*

*b) dopo la lettera p) inserire la seguente:*

*«p-bis) dettare una disciplina omogenea in ordine alla procedibilità dell'azione penale attualmente disciplinata dall'articolo 238 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, riguardo alle diverse fattispecie criminose connesse allo stato di insolvenza».*

### 2.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

### 2.5

[URAS](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) introdurre definizioni inequivoche dello stato di crisi e della insolvenza chiarendo che all'accertamento della insolvenza è correlata la procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7».*

### 2.6

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «probabilità» con la seguente: «pericolo».*

## **2.7**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per l'accertamento dello stato» sopprimere le seguenti: «di crisi o» e dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sopprimere le seguenti: «ovvero di omologazione del concordato preventivo».*

*Consequentemente, al medesimo comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive».*

## **2.8**

[COLLINA](#)

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «prevedendo la legittimazione ad agire» sostituire le parole: «dei soggetti con funzioni di controllo o di vigilanza sull'impresa» con le seguenti: «dell'organo di controllo dell'impresa».*

## **2.9**

[FILIPPIN](#)

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 9,».*

*Consequentemente,*

*all'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche, e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale, gli enti pubblici non territoriali che erogano servizi di interesse generale, nonché i soci illimitatamente responsabili, ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia»;*

*dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

1. L'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" va interpretato nel senso che nella nozione di debitore sono compresi anche gli enti pubblici non territoriali, anche locali, che forniscono beni o servizi nel perseguimento di un interesse generale».

## **2.10**

[CUCCA](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «con esclusione dei soli enti pubblici,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 9,».*

## **2.11**

[CALIENDO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori. Si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

- 1) accertata impossibilità per il debitore di onorare i debiti pregressi;
- 2) affidabilità del debitore, valutata in relazione ai seguenti elementi:

- "a) esercizio dell'attività da almeno cinque anni;
- b) assenza di cessioni di aziende o rami di aziende nei 2 anni precedenti all'avvio della procedura;
- c) diminuzione del patrimonio netto in misura non superiore al 50 per cento rispetto alle risultanze contabili del periodo d'imposta precedente all'avvio della procedura;
- d) regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- e) assenza di verifiche fiscali nei 2 anni precedenti all'avvio della procedura, ovvero notifica di avvisi di accertamento a rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati in misura non superiore a:
  - 1) 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
  - 2) 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  - 3) 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro».

## 2.12

### [CALIENDO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori;».

## 2.13

### [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori».

## 2.14

### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «recepire» inserire le seguenti: «ed enucleare».*

## 2.15

### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «un diverso imprenditore» inserire le seguenti: «ad esclusione di chi ha cariche attive o recesse in imprese del gruppo o collegate all'azienda in oggetto, ovvero ha rapporti di debito o di credito con il debitore, ovvero è parente e/o affine del debitore».*

## 2.16

### [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano.».*

## 2.17

### [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, la lettera i), dopo le parole: «prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese» inserire le seguenti: «Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 102, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal*

registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si ha per eseguita con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso».

## **2.18**

### **URAS**

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) prevedere quale procedura telematica alternativa l'utilizzo della PEC della Camera di commercio del luogo dove l'imprenditore ha avuto l'ultima sede legale riconosciuta nel territorio italiano o l'utilizzo della PEC del Consiglio dell'Ordine professionale del luogo presso il cui albo il professionista ha avuto l'ultima iscrizione riconosciuta;».

## **2.19**

### **URAS**

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

«l) fissare la durata massima della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 in tre anni e stabilire la durata della procedura concorsuale, al pari del processo civile, senza lasciare alla interpretazione giurisprudenziale;».

## **2.20**

### **LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, la lettera l), sostituire le parole: «con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure», con le seguenti: «in ogni caso i compensi dei professionisti che hanno assistito il debitore non possono essere superiori a quelli previsti adottando i criteri per la liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali».*

## **2.21**

### **CALIENDO**

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole. «ai compensi dei professionisti», inserire le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale e che non dovranno in ogni caso superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.».*

## **2.22**

### **COMPAGNONE**

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «ai compensi dei professionisti», aggiungere le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale e che non dovranno mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.».*

## **2.23**

### **ALBERTINI**

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «ai compensi dei professionisti», aggiungere le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale, comunque non superiori ad una soglia percentuale massima in proporzione al valore della procedura stessa».*

## **2.24**

### **ALBERTINI**

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «ai compensi dei professionisti», sono aggiunte le seguenti: «che dovranno essere calcolati con aumenti proporzionati al buon esito della procedura concorsuale e che non dovranno mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.».*

## **2.25**

### **URAS**

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedere che la responsabilizzazione degli organi di gestione debba avere riguardo in particolare alle fasi di liquidazione e di riparto e al dovere di tempestiva e esauriente pubblicazione nel Portale Telematico delle procedure degli atti inerenti le procedure concorsuali;».*

**2.26**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale: 1) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza; 2) individuando tra i tribunali esistenti quelli in cui è necessario l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, anche rispetto a situazioni di possibile conflitto d'interessi e scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzione di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni e che per tali ragioni possiedano comprovate capacità gestionali, a condizione che non siano stati dichiarati falliti; 3) prevedere le modalità di pagamento del compenso dei componenti non togati di cui al nr. 2 ponendolo a carico della massa fallimentare».

**2.27**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera n), alinea, dopo le parole: «con adeguamento» inserire le seguenti: «e potenziamento»*

**2.28**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera n), numero 3.3), aggiungere le seguenti parole: «e la distinzione tra lo stock, relativo alle procedure con anzianità maggiore a 5 anni e i flussi, relativi alle procedure con anzianità uguale o minore a 5 anni;».*

**2.29**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, tra gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nell'albo professionale e che possiedano comprovate capacità professionali, di indipendenza necessari per l'iscrizione;».

**2.30**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera o) sostituire le parole da: «il Ministero della giustizia» fino a: «procedure concorsuali» con le seguenti: «ciascun tribunale appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali».*

**2.31**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «compresa una anzianità minima di dieci anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali e prevedere inoltre per i soggetti iscritti all'albo l'obbligatorietà di seguire percorsi formativi di aggiornamento con periodicità almeno biennale».*

Art. 3

**3.1**

[URAS](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e dei relativi crediti dal computo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta».*

**3.2**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**3.3**

[URAS](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) l'esclusione della compensazione tra poste di credito e debito tra le imprese del gruppo».

### 3.4

#### [URAS](#)

*Al comma 3, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) prevedere anche l'obbligo del curatore di predisporre e inviare puntualmente le informative periodiche da dare a tutto il ceto creditorie delle varie imprese del gruppo».

Art. 4

### 4.1

#### [CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

*Sopprimere la lettera a).*

### 4.2

#### [LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) prevedere che la procedura sia di competenza degli organismi di composizione istituiti nel circondario del tribunale ai sensi della Legge n. 3 del 2012, richiedendo il possesso, da parte dei suoi componenti, di requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, anche rispetto a situazioni di conflitto di interessi, nonché l'osservanza dell'obbligo di riservatezza. Prevedere, altresì, sia pubblicato e tenuto aggiornato sul sito del Ministero di Giustizia l'elenco degli organismi cui far per le procedure di allerta e che l'organismo deve essere scelto tra quelli in cui ha la sede l'imprenditore o la residenza il debitore oggetto della procedura, attribuendo al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi;».

### 4.3

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il luogo in cui l'imprenditore ha sede», inserire le seguenti: «o in mancanza, dal presidente del Tribunale individuato con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, numero 3), della presente legge.».*

### 4.4

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «creditori pubblici qualificati», inserire le seguenti: «e ai creditori istituzionali sottoposti agli obblighi di vigilanza».*

### 4.5

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «prevedere che, qualora il collegio» fino alla fine della lettera.*

### 4.6

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi, l'organismo ne dia notizia al debitore istante invitandolo a predisporre e valutare strumenti ulteriori per il superamento della crisi, con indicazione del termine di sessanta giorni per adempiere, decorso il quale infruttuosamente, l'organismo ne darà notizia al pubblico ministero;».*

### 4.7

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere la pubblicazione presso la camera di commercio delle generalità del Responsabile dell'Organismo che assiste il debitore ed il suo contatto telefonico, della data della presentazione della eventuale istanza del debitore per addivenire ad una soluzione della crisi al fine di verificare il decorso del termine nonché della data di accertamento di insolvenza;».*

#### 4.8

##### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere tempistiche entro le quali l'adempimento a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione debba svolgersi, pena il blocco dell'iniziativa dei creditori;».*

#### 4.9

##### [COLLINA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, individuati anche tenuto conto della scienza aziendalistica come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera c) e, in caso di omessa o inadeguata risposta, porre a carico degli organi di controllo societari l'obbligo di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b) e al revisore contabile e alle società di revisione di trasmettere tempestivamente la relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010 in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa, relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri o mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità», con le seguenti: «fondati indizi di crisi».*

#### 4.10

##### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e gli agenti della riscossione delle imposte», con le seguenti: «gli agenti della riscossione delle imposte e i creditori istituzionali, quali le banche e le Assicurazioni, eventualmente subordinando la certificazione della loro creditoria con le modalità di cui all'articolo 50 del TUB con comunicazione all'organo di cui alla lettera b),».*

#### 4.11

##### [GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono», con le seguenti: «soggetto a responsabilità dirigenziale».*

#### 4.12

##### [BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «, anche stabilendo il numero di mesi di scadenze inadempite da segnalare».*

#### 4.13

##### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «escludere che il creditore pubblico qualificato possa effettuare la segnalazione in pendenza di procedure di rettifica dei debiti ovvero obbligarlo a segnalarne la presenza;».*

#### 4.14

##### [CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «i componenti di questi ultimi», aggiungere le seguenti: «e il revisore legale».*

#### 4.15

##### [GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nel più breve termine possibile», con le seguenti: «entro sei mesi».*

#### 4.16

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e stabilire termini massimi per la convocazione;».*

**4.17**

[COLLINA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*«f) determinare i criteri di responsabilità rispettivamente del collegio sindacale e del revisore contabile e la società di revisione in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera c), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci e del revisore e della società di revisione con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione».*

**4.18**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «nonché prevedere comunque una specifica forma di pubblicità in CERVED per la casistica, ricorso all'organismo deputato alla composizione assistita, al fine di consentire agli altri creditori di non agire giudizialmente per l'accertamento della crisi/insolvenza».*

**4.19**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere in aggiunta alla revocabilità d'ufficio, la cessazione ope legis della efficacia delle misure protettive quando l'organismo dà notizia al PM ai sensi della lettera b) del presente articolo e allo spirare del termine indicato alla medesima lettera b)».*

**4.20**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «includere tra le misure premiali» fino a: «conclusione della medesima procedura».*

**4.21**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «includere tra le misure premiali» fino a: «conclusione della medesima procedura» con le seguenti: «limitare misure premiali alla sola ipotesi di procedure di allerta e di composizione della crisi assistita ovvero differenziare la gradazione delle misure premiali per tipologie diverse di procedura attivata e condizionare la premialità anche al raggiungimento di determinati e concreti risultati economici;».*

**4.22**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che gli indicatori di natura finanziaria siano evidenziati in cerved».*

**4.23**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «il creditore qualificato» inserire le seguenti: «e il creditore istituzionale» dopo le parole: «creditori pubblici qualificati» inserire le seguenti: « e ai creditori istituzionali» e, ovunque ricorrano, dopo le parole: «il creditore pubblico qualificato» inserire le seguenti: «e il creditore istituzionale».*

Art. 5

**5.1**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eliminare o».*

**5.2**

[URAS](#)



*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «illimitatamente responsabili» inserire le seguenti: «che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali, a condizione che nell'attivo della procedura confluisca il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili».*

### 5.3

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «prima della raccolta delle adesioni dei creditori».*

## Art. 6

### 6.1

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «apporto di risorse esterne» inserire le seguenti: «specificandone il relativo concetto».*

### 6.2

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

### 6.3

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «escludere l'applicazione delle misure protettive nell'ipotesi del concordato in bianco sino alla omologa e/o alla presentazione della proposta;».*

### 6.4

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e definendo le circostanze in cui invece opera la loro cessazione di diritto».*

### 6.5

#### [URAS](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e funzionali al buon esito della procedura concordataria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;».*

### 6.6

#### [CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «siano prededucibili» aggiungere le seguenti: «nella misura del 50 per cento».*

### 6.7

#### [GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «siano prededucibili» aggiungere le seguenti: «limitatamente al credito di rivalsa IVA».*

### 6.8

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, in fine, un sistema per il quale la prededucibilità secondo i parametri indicati nel presente comma non comporti l'approvazione delle spese di procedura da parte del Giudice prima di ogni riparto parziale;».*

### 6.9

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, in fine, la prededucibilità dei crediti dei professionisti solo nel rispetto del concordato ma escludere la prededucazione nell'ipotesi di revoca del concordato e successiva liquidazione giudiziale;».*

### 6.10

#### [URAS](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «definire le garanzie esterne dei terzi e la ratio dell'obbligo di suddivisione in separata classe;».*

### 6.11

[URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**6.12**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «e stabilire anche i termini entro i quali gli stessi poteri debbano essere esercitati;».*

**6.13**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «e specificare se la valutazione di fattibilità coincide con il giudizio di omologa o si pone in una fase anteriore del procedimento;».*

**6.14**

[URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**6.15**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, lettera l), sostituire a numero 2) con il seguente:*

«2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, prescindendo dalla circostanza che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale o da quello della liquidazione;».

**6.16**

[URAS](#)

*Al comma 1, alla lettera l), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «se funzionale al buon esito della procedura, concordataria e salvo il caso di atti in frode ai creditori».*

**6.17**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile».*

**6.18**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del codice civile» inserire le seguenti: «ad esclusione dei casi in cui vi siano atti in frode ai creditori.».*

**6.19**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria».*

**6.20**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, la parole: «prevedere, inoltre, la risoluzione automatica del concordato per inadempimento, dichiarata dal giudice su richiesta del commissario giudiziale con prescrizione di motivazioni analitiche per eventuale diniego».*

**6.21**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando l'adozione delle misure di responsabilizzazione come previste dall'articolo 2 comma 1, lettera l)».*

Art. 7

**7.1**

[URAS](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ferma restando l'adozione di misure di responsabilizzazione come previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera l)».*

**7.2**

**URAS**

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**7.3**

**CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO**

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«*a-bis*) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;

*a-ter*) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nel sito *internet* del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia;».

**7.4**

**URAS**

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**7.5**

**CALIENDO**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al fine di garantire la continuità aziendale, salvo comprovati comportamenti illeciti, si presume l'esclusione dalla responsabilità degli amministratori che abbiano agito con diligenza per la salvaguardia della continuità dell'impresa in caso di accertata e grave situazione di difficoltà della società legata alla congiuntura economica».

**7.6**

**ALBERTINI**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al fine di garantire la continuità aziendale, salvo comprovati comportamenti illeciti, si presume l'esclusione dalla responsabilità degli amministratori in caso di accertata e grave situazione di difficoltà della società legata alla congiuntura economica».

**7.7**

**URAS**

*Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «a seguito di atti disposti in corso di procedura e/o che rispettino la graduazione di crediti che sarebbero stati soddisfatti senza la prosecuzione dell'attività».*

**7.8**

**ALBERTINI**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis*. La legislazione vigente in materia di cessione dei crediti di impresa, e in particolare le previsioni di cui all'articolo 7 comma 1 legge 21 febbraio 1991, n. 52, è coordinata con la disciplina degli effetti della procedura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, per quanto concerne la durata del periodo sospeso previsto dall'articolo 67 comma 2».

**7.9**

**GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI**

*Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «agevolare» con le seguenti: «prevedere un unico e più ampio termine per».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «alla sola ipotesi in cui l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, fissando in tal caso un termine dalla cessazione dell'impedimento».*

**7.10**

**URAS**

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «restringendo l'ammissibilità delle domande tardive»;*

**7.11**

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive».*

**7.12**

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

*Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).*

**7.13**

[GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

*Al comma 10, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo».*

**7.14**

[URAS](#)

*Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine le parole: «escludere, in deroga all'articolo 56 della Legge Fallimentare, le compensazioni infragruppo o con debiti della società verso i soci, anche se recessi da meno di due anni;».*

**7.15**

[URAS](#)

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «definendo tempi e modalità della distribuzione, anche parziale, dell'attivo realizzato, ferma restando l'adozione delle misure di responsabilizzazione come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della presente legge;».*

**7.16**

[URAS](#)

*Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine le parole: «con specifica segnalazione al Registro Imprese;».*

**7.17**

[URAS](#)

*Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «il curatore convochi» inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura».*

**7.18**

[URAS](#)

*Al comma 10, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo, in difetto, l'obbligo del conservatore del registro delle imprese di cancellare d'ufficio la società in relazione alla quale è stata iscritta la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale nei suindicati casi;».*

**7.19**

[ALBERTINI](#)

*Al comma 10, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

Art. 8

**8.1**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale» con le seguenti: «previo parere favorevole dei creditori rimasti insoddisfatti, disciplinando tempi e modi di rilascio dello stesso;».*

**8.2**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «definire i criteri di meritevolezza e i soggetti preposti a verificarne la ricorrenza;».*

Art. 9

**9.1**

[URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**9.2**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente alle somme eccedenti il valore della cautela;».*

**9.3**

[URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**9.4**

[URAS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**9.0.1**

[CUCCA](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«9-bis.**

(Norma di interpretazione sul requisito soggettivo)

1. L'articolo 6, comma 1 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" si interpreta nel senso che nella nozione di debitore sono compresi anche gli enti pubblici non territoriali, anche locali, che forniscono beni o servizi nel perseguimento di un interesse generale».

Art. 10

**10.1**

[CALIENDO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione del privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali, mediante l'introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito».*

**10.2**

[CALIENDO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali».*

**10.3**

[ALBERTINI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali».*

Art. 11

**11.1**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «determinati o determinabili», aggiungere le seguenti: «per i quali non sia prevista altra forma di pubblicità»;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato» aggiungere le seguenti: «unico su base personale».*

**11.2**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «definire chi detiene il registro chi può accedervi».*

Art. 12

## 12.1

### [ALBERTINI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 12.2

### [CALIENDO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. ? (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire). ? 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono supportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

#### **"Art. 4-bis.**

(Obblighi del notaio)

1. Il notaio verifica, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il notaio segnala l'adempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, precisando, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con le eccezioni previste dalla presente legge. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procede alla notificazione della violazione al trasgressore e all'irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

5. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro un mese dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune entro due mesi dal versamento corrisponde al Fondo di solidarietà la quota spettante";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per sé" sono inserite le seguenti: ", per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono inserite le seguenti: ", del proprio coniuge"».

## 12.3

### [ALBERTINI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

Art. 14

**14.1**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis».*

**14.2**

[URAS](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo l'obbligo della iscrizione del verbale di consegna nel registro delle imprese».*

Art. 15

**15.1**

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.», con le seguenti: «con l'ulteriore scopo dell'individuare, anche attraverso la revisione dell'istituto della gestione commissariale di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione a promuovere procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal medesimo articolo 4».*

**15.2**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di vigilanza» aggiungere la seguente: «anche».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2755](#)

Art. 1

**1.1**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art.01**

(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale)

1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 2059. - (*Danno non patrimoniale*). ? Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.

Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

Art. 2059-bis. - (*Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute*). ? Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.

Art. 2059-ter. - (*Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti*). ? Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del

danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa"».

## 1.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

### «Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 84-*bis* e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

"Art. 84-*bis*. - (*Determinazione del danno non patrimoniale*). ? La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-*bis* del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.

Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-*bis* e 2059-*ter* del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali"».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

## 1.3

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 84-*bis*», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».*

## 1.4

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 84-*bis*», aggiungere, in fine, il seguente comma: «L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale nelle ipotesi di cui al primo comma».*

## 1.5

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 84-*bis*», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Resta fermo quanto previsto in materia di danno non patrimoniale dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».*

### 1.0.1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.



(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico)

1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 138. - (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). ? 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.

Art. 139. - (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). ? 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento"».

## 1.0.2

[GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale)

1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.

### Tab.1.1

IL RELATORE

*Sostituire gli allegati 1 e 2 con i seguenti:*

[Allegato 1 e Allegato 2](#) (in formato pdf).

## Art. 2

### 2.1

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. - (Disposizioni transitorie e finali) ? 1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico

del 19 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2016, recante "Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", è abrogato.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

## **2.2**

### **IL RELATORE**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei casi in cui il fatto illecito si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo che il risarcimento del danno sia già stato determinato in via transattiva ovvero sia stato liquidato dal giudice con sentenza passata in giudicato alla predetta data di entrata in vigore.».

## **2.3**

### **IL RELATORE**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'aggiornamento di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, introdotto dall'articolo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 421 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 2017  
421ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[D'ASCOLA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,*  
approvato dalla Camera dei deputati

[\(2211\)](#) *PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del fatto che in data odierna la 5ª Commissione permanente ha espresso il proprio parere di competenza sul testo e sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2681, assunto come testo base nella seduta del 25 luglio 2017. In particolare precisa che la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo, nei seguenti presupposti: che la creazione dell'albo dei soggetti svolgenti funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), possa essere attuata nell'ambito dello stanziamento di cui al successivo comma 2 quanto alla creazione di una piattaforma telematica e nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio dedicati alle funzioni amministrative per gli ulteriori costi correlati; che la creazione di un organismo di assistenza al debitore presso le Camere di commercio e di un collegio di esperti al suo

interno, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), possa avvenire nell'ambito delle strutture oggi già istituite presso le medesime Camere di commercio e che i compensi professionali siano comunque a carico della procedura, senza aggravii per la finanza pubblica; che le funzioni attribuite alle autorità di vigilanza dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), possano essere assolte dalle stesse nell'ambito delle dotazioni già previste a legislazione vigente; e con la seguente osservazione: in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) si tenga conto della necessità di individuare modalità idonee a salvaguardare lo strumento del privilegio per i crediti tributari e, pertanto, ad evitare che tale privilegio possa essere dichiarato inefficace anche in situazioni di minor gravità, con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.27, 2.26, 2.30, 4.2, 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2; parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ricorda altresì che la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti in data 19 settembre 2017, mentre la 14a Commissione ha espresso parere favorevole, con talune osservazioni, nella seduta del 13 settembre 2017, mentre ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti nella seduta del 19 settembre 2017.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti pubblicati nella seduta del 20 settembre, riferiti al testo del disegno di legge n. 2681, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) intende innanzitutto ringraziare i membri della Commissione e tutti i senatori che hanno inteso ritirare le proprie proposte emendative al fine di poter consentire la celere e rapida approvazione di un disegno di legge di estrema importanza quale quello in esame. Rispetto agli emendamenti che non sono stati ritirati dichiara il proprio parere contrario, pur potendosi valutare, per alcune di esse, la possibilità di una loro trasformazione in ordini del giorno. A tale riguardo chiede alla Presidenza che si passi alla votazione degli emendamenti con precedenza rispetto agli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che l'emendamento 2.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2681/5/2.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) presenta gli ordini del giorno G/2681/2/2, G/2681/3/2, G/2681/6/2 e G/2681/29/2.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) presenta l'ordine del giorno G/2681/4/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) presenta l'ordine del giorno G/2681/1/2 e dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a propria firma ad eccezione degli emendamenti 2.11, 2.12 e 10.1, che vengono trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2681/7/2, G/2681/8/2 e G/2681/9/2.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti a firma del senatore Uras 4.6, 5.3, 6.18, 7.15, 9.2 e 11.2, affermando altresì di trasformarli rispettivamente negli ordini del giorno G/2681/10/2, G/2681/11/2, G/2681/12/2, G/2681/13/2, G/2681/14/2 e G/2681/15/2.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) dichiara - anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - di

ritirare le proposte emendative a propria firma, ad eccezione degli emendamenti 2.26, 2.27, 2.30, 4.1, 4.11, 4.14, 4.15, 6.6, 6.7, 6.19, 7.3, 7.9, 7.11 e 7.13, che vengono trasformati rispettivamente nei seguenti ordini del giorno: G/2681/16/2, G/2681/17/2, G/2681/18/2, G/2681/19/2, G/2681/20/2, G/2681/21/2, G/2681/22/2, G/2681/23/2, G/2681/24/2, G/2681/25/2, G/2681/26/2, G/2681/27/2 e G/2681/28/2.

Tutti i predetti ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto.

I restanti emendamenti sono infine ritirati o risultano decaduti stante l'assenza dei rispettivi proponenti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.*

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, sui quali il RELATORE esprime parere favorevole, ad eccezione degli ordini del giorno G/2681/1/2, G/2681/16/2, G/2681/18/2, G/2681/19/2, G/2681/22/2, G/2681/23/2, G/2681/24/2, G/2681/25/2, G/2681/28/2 sui quali invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ringraziato tutti i senatori per l'alto senso di responsabilità dimostrato nel corso dell'esame, accoglie gli ordini del giorno G/2681/2/2, G/2681/3/2, G/2681/4/2, G/2681/5/2, G/2681/6/2, G/2681/7/2, G/2681/8/2, G/2681/9/2, G/2681/17/2, G/2681/20/2, G/2681/21/2, G/2681/26/2, G/2681/27/2 e G/2681/29/2.

Accoglie come raccomandazioni gli ordini del giorno G/2681/10/2, G/2681/11/2, G/2681/12/2, G/2681/13/2, G/2681/14/2 e G/2681/15/2.

Esprime parere contrario sui restanti ordini del giorno, che sono successivamente ritirati.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2681, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n. 2211.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2681](#)

### **G/2681/1/2**

[CALIENDO, PALMA](#)

*La Commissione*

premesse che:

- la Commissione ha ritenuto di licenziare per l'Assemblea il testo del disegno di legge n. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) nella sua integralità, con lo scopo di propiziare la approvazione definitiva, ma accompagnandolo con ordini del giorno che ? in luogo degli emendamenti ritirati ? indichino con precisione al Governo i punti rimasti maggiormente problematici, impegnandolo, secondo la disponibilità dallo stesso manifestata, ad emettere norme modificative che recepiscano le soluzioni indicate dalla Commissione stessa, con

provvedimento urgente e preferibilmente nel contesto della imminente Legge di Stabilità;

- tra i punti di maggior rilievo e che presentano assoluta e prioritaria necessità di riformulazione, è quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe comunque a compromettere l'attuazione anche delle parti più penetranti e innovative nel merito della legge delega;
- in particolare la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate in materia di impresa, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne; mentre è tassativamente da escludere la distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2) della lettera n), comma 1, articolo 2, e Tribunali non abilitati, cosa che introdurrebbe un ulteriore inopportuno episodio di asimmetria nel sistema delle competenze con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, ma soprattutto dalla logica organizzativa irrealistica, considerato che soltanto pochi grandissimi Tribunali, peraltro questi già forniti di specifica Sezione fallimentare, sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega ("Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia"), laddove quasi tutti i Tribunali italiani non lo sarebbero se non in forme simulate e nella sostanza violative del testo della legge delega così come ora previsto;
- il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito, lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e soprattutto prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza (esigenza evidenziata anche dall'emendamento n. 2.26 al testo, a firma Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice), aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile;

impegna

il Governo ad adottare, nei tempi più ravvicinati e preferibilmente già nel contesto della Legge di Stabilità, un provvedimento normativo che, recependo nel merito il presente ordine del giorno (e il consonante richiamato emendamento alla legge delega), mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.

**G/2681/2/2**

IL RELATORE

*La Commissione*

In sede di esame del disegno di legge

"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"

premesso che:

è noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori. La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale "probabilità di futura insolvenza" e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni

della scienza aziendalistica

La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.

Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.

Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.

Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.

impegna il Governo a valutare:

nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.

## **G/2681/3/2**

IL RELATORE

*La Commissione*

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza";

premesso che:

è in corso in alcune zone del Mezzogiorno un'emergenza sociale, che ha trovato espressioni e forme di protesta eclatanti nella primavera del 2017 nella provincia di Ragusa, che riguarda gli esiti di azioni esecutive, quali le aste giudiziarie, avverso numerose piccole imprese agricole locali, per cui si giunge all'aggiudicazione a prezzi notevolmente inferiori rispetto al valore di mercato;

infatti, spesse volte, sono messe in atto operazioni speculative realizzate tramite intese tra operatori professionali per disertare le aste fino a quando i ribassi rendono il prezzo di aggiudicazione di un bene d'impresa risibile;

la conseguenza di tale fenomeno, estremamente preoccupante in alcune aree del Sud e con un *trend* in costante aumento, è che un imprenditore agricolo si trova nella drammatica situazione per cui, all'esito della procedura esecutiva, né può ottemperare ai suoi doveri di debitore né, contestualmente, resta proprietario delle attività su cui fondava la produzione reddituale;

l'impatto di tali accadimenti su territori a prevalente vocazione agricola, come quello ragusano, è piuttosto significativo, sia dal punto di vista economico sia sociale;

in questo contesto appare opportuno rilevare l'inefficacia sostanziale, in quanto strumento poco o per nulla utilizzato, dell'introduzione, compiuta con l'[articolo 18, comma 1, lettera e\), n. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 22](#), della possibilità anche per l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni di cui alla legge 3 del 2012;

per tale ragione, è necessario sottolineare l'esigenza che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione si introduca un'adeguata disciplina relativa allo stato di crisi dell'imprenditoria agricola;

impegna il Governo:

ad assicurare, nei decreti delegati ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che la revisione della disciplina vigente per quanto concerne l'attività d'impresa nel settore agricolo sia volta ad evitare l'abusivo ricorso a procedure esecutive, che comportano esiti dirompenti per le economie locali basate su un sistema produttivo a prevalenza agricola, nonché a ridurre il rischio di azioni speculative.

**G/2681/4/2**

[ALBERTINI](#)

*La Commissione*

premessi che

la crisi economica mondiale e nazionale ha determinato oggettivamente condizioni di mercato che spesso hanno prodotto, come causa sostanzialmente esclusiva, la sopravvenuta insolvenza delle imprese;

considerato che

questa circostanza, in ragione dei principi della responsabilità giuridica, evidenzia la questione della rimodulazione della disciplina della responsabilità degli amministratori delle imprese, distinguendo tra lo stato di insolvenza causato da effettivi e comprovati comportamenti illeciti e quello che sia stato effetto della congiuntura economica;

impegna il Governo

a valutare in sede di attuazione del provvedimento la necessità che la riforma sia integrata con l'introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori.

**G/2681/5/2 già 2.3**

[MAZZONI, PAGLIARI](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

premessi che:

con il provvedimento in esame si intende riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali;

nel procedere a detta riforma Governo e Parlamento tengono conto della normativa dell'Unione europea in materia, con particolare riguardo alle previsioni del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di inserire tra i principi generali della riforma organica della disciplina



delle procedure concorsuali di cui in premessa anche l'attribuzione all'istituto della "liquidazione giudiziale" del connotato di condizione di procedibilità ai fini del configurarsi delle fattispecie penali in materia concorsuale:

a voler valutare l'opportunità di prevedere una disciplina omogenea in ordine alla procedibilità dell'azione penale attualmente disciplinata dall'articolo 238 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, riguardo alle diverse fattispecie criminose connesse allo stato di insolvenza.

## **G/2681/6/2**

IL RELATORE

*La Commissione*

premessi che:

l'attuale disciplina prevede il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza di determinate tipologie di imprese, ivi incluse le società cooperative, nonché in caso di accertamento di grave irregolarità delle società cooperative;

il disegno di legge in esame delega il governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ponendo criteri e principi direttivi, da un lato, volti a riordinare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali (articoli 2, 3 e 4) anche incentivando gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le procedure di concordato preventivo (articoli 5 e 6) e disciplinando le procedure di liquidazione giudiziaria (articolo 7) e, dall'altro lato, volti a limitare e razionalizzare il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa (articolo 15); peraltro, secondo i medesimi criteri e principi direttivi, il legislatore delegato deve attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione delle criticità e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, disciplinando altresì la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7;

inoltre, ove la delega dovesse essere impropriamente intesa nel senso di precludere la possibilità per le cooperative di ricorrere, sotto la vigilanza delle autorità preposte ai sensi del punto precedente, a procedure conservative ordinarie volte ad assicurare gli stessi interessi pubblici, occupazionali e creditori oggi perseguiti dalla liquidazione coatta amministrativa, che viene mantenuta attiva per le altre tipologie societarie sopra indicate, ciò potrebbe ingenerare profili di criticità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza rispetto agli interessi pubblici perseguiti e della parità di trattamento tra le suddette tipologie di imprese, imponendo di ricorrere ad una interpretazione dei criteri di delega conforme alla Costituzione e alle finalità perseguite dalla legge ai sensi degli articoli 41 e 45 della Costituzione;

alla luce delle nuove competenze che il presente provvedimento intende affidare al Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto legislativo di attuazione dovrà pertanto razionalizzare e coordinare le fonti normative e le relative discipline in materia di crisi di impresa ed insolvenza delle stesse; al Ministero dello Sviluppo Economico andranno pertanto attribuiti gli strumenti più idonei per meglio esercitare le nuove funzioni, mediante gli istituti, anche di carattere conservativo, già previsti dall'Ordinamento in materia cooperativistica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, lettera e), che richiama la necessità di tener conto delle peculiarità soggettive ed oggettive di ogni categoria di debitore ai fini del loro assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, nonché con i criteri direttivi contenuti nell'articolo 15, comma 1, lettera b);

impegna il Governo a:

individuare per tutte le società cooperative, attraverso la revisione dell'istituto della gestione commissariale di cui all'articolo 2545 sexiesdecies c.c. e ferma restando l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa nei casi di irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza, soluzioni anche di carattere conservativo volte a facilitare l'ingresso delle cooperative nella procedura di composizione assistita della crisi, ovvero promuovere soluzioni diverse, ove possibile conservative,

ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge delega.

**G/2681/7/2**

[CALIENDO](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.11.

**G/2681/8/2**

[CALIENDO](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.12.

**G/2681/9/2**

[CALIENDO](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 10.1.

**G/2681/10/2 già 4.6**

[MUSSINI](#), [URAS](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 4.6.

**G/2681/11/2 già 5.3**

[MUSSINI](#), [URAS](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 5.3.

**G/2681/12/2 già 6.18**

[MUSSINI](#), [URAS](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 6.18.

**G/2681/13/2 già 7.15**

[MUSSINI](#), [URAS](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 7.15.

**G/2681/14/2 già 9.2**

[MUSSINI](#), [URAS](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 9.2.

**G/2681/15/2 già 11.2**

[MUSSINI](#), [URAS](#)

*La Commissione*

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 11.2.

**G/2681/16/2 già 2.26**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza);

considerato che:

all'articolo, 2, comma 1, lettera c), è previsto che, nell'ambito dell'esercizio della delega normativa, dovranno risultare distinti i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il termine «probabilità» nell'accezione connessa al termine di «pericolo».

**G/2681/17/2 già 2.27**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza);

considerato che:

all'articolo, 2, comma 1, lettera n), è disposto che, nell'ambito della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, un principio generale sia costituito dall'assicurazione della specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, al principio di delega suddetto, sotto il profilo applicativo, anche quello del potenziamento organico degli uffici giudiziari.

**G/2681/18/2 già 2.30**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

all'articolo, 2, comma 1, lettera o), si prevede di istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

impegna il Governo

a prevedere che, in luogo dell'albo presso il Ministero della Giustizia, ciascun tribunale costituisca appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari.

**G/2681/19/2 già 4.1**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza);

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'individuazione delle imprese alle quali non si

applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare severamente anche la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE.

**G/2681/20/2 già 4.11**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera d), impone ai creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) l'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante", a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono;

impegna il Governo:

a prevedere che la eventuale tardiva segnalazione sia valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

**G/2681/21/2 già 4.14**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e ? se previsti ? degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della convocazione summenzionata, di includere e coinvolgere altresì il revisore legale.

**G/2681/22/2 già 4.15**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e ? se previsti ? degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

impegna il Governo:

a prevedere un limite temporale pari a sei mesi entro il quale individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.

**G/2681/23/2 già 6.6**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di*

*impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

all'articolo 6 è disposto che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo dovrà disciplinare l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare;

impegna il Governo:

a prevedere che i crediti risultino prededucibili nella misura massima del 50 per cento.

**G/2681/24/2 già 6.7**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

all'articolo 6 è disposto che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo dovrà disciplinare l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare;

impegna il Governo:

a prevedere la prededucibilità dei crediti limitatamente al credito di rivalsa Iva.

**G/2681/25/2 già 6.19**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Il Senato,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

al comma 1, lettera m), è prevista una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere la possibilità, per il tribunale, di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria.

**G/2681/26/2 già 7.3**

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

valutato che il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, vero *dominus* della liquidazione giudiziale, sarebbe opportuno razionalizzare i suoi poteri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le nomine a curatore debbano essere stabilite anche su un

principio di rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;

a valutare l'opportunità di stabilire che l'elenco suddetto sia pubblicato periodicamente nel sito internet, a valutare l'opportunità di una individuazione dei professionisti secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

**G/2681/27/2 già 7.9 e 7.11**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

al comma 8 è previsto che il sistema di accertamento del passivo sia improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette (tra le altre) ad agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della agevolazione, un unico e più ampio termine per la presentazione telematica delle domande.

**G/2681/28/2 già 7.13**

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

*La Commissione,*

in sede di esame dell'A.S. 2681 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*);

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

al comma 10 è previsto che, al fine di accelerare la chiusura della procedura, sono adottate misure dirette (tra le altre) ad disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale anche dello stesso debitore nel caso in cui non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.

**G/2681/29/2**

IL RELATORE

*La Commissione,*

in sede di esame del disegno di legge

"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"

premesso che:

È noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori.

La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale "probabilità di futura

insolvenza" e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni della scienza aziendalistica

La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.

Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.

Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.

Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.

Impegna il Governo a valutare:

Nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2681  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza  
**Titolo breve:** *Modifiche alla legge fallimentare*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 207 \(pom.\)](#)

19 settembre 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 797 \(ant.\)](#)

20 settembre 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Esito: **Esame e  
rinvio**

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

[N. 801 \(ant.\)](#)

27 settembre 2017

[N. 804 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Pervenuta  
relazione tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 806 \(ant.\)](#)

4 ottobre 2017

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni con  
presupposto

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su emendamenti**

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 359 \(pom.\)](#)

20 settembre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

[N. 364 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2017

Esito: Favorevole

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 286 \(pom.\)](#)

13 settembre 2017

Esito: Favorevole  
con osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

[N. 57 \(pom.\)](#)

19 settembre 2017

**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Esito: Non  
ostativo **su emendamenti**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017  
207ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(2227-A) Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello**

***Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

***(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti )

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando all'articolo 12, comma 1, capoverso "Art. 3-bis", che la previsione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica anche in caso di condanna non definitiva presenta profili di criticità in riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, contenuto all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 3.4, 4.4, 4.5, 5.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 10.3 e 12.3 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte, nell'escludere dall'ambito di operatività della normativa le parti della unione civile, sono suscettibili di ledere il principio di uguaglianza, in quanto si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno degli orfani figli di genitori che hanno contratto unione civile.

Relativamente agli emendamenti 4.2, 6.2, 6.3, 11.4 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte sono volte a circoscrivere l'ambito di operatività della normativa alla sola

fattispecie dell'omicidio di un genitore da parte dell'altro genitore, in violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 9, la disposizione ivi prevista sia riformulata nel senso di attribuire allo Stato esclusivamente attività di promozione, dal momento che la materia "formazione professionale" è riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, quindi, di formulare alcune osservazioni: all'articolo 5, comma 1, rileva la necessità che - in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia; all'articolo 5, comma 2, lettera e), reputa opportuno verificare se la norma ivi prevista, riguardante il sistema di controllo della qualità dei prodotti biologici, sia coerente con le finalità indicate all'articolo 1, alinea, il quale espressamente esclude il sistema dei controlli dalla disciplina del disegno di legge; all'articolo 14, comma 1,



capoverso "6-bis", la norma ivi prevista, nel disporre il riconoscimento del diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle sementi biologiche, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia, nella parte in cui non prevedono un loro adeguato coinvolgimento.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 4.1, lettera *b*), e sull'emendamento 4.14 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assegnare compiti di vigilanza sull'importazione di prodotti biologici al tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

Quanto agli emendamenti 5.1 e 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che - in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 797 (ant.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017**  
**797ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustrando il provvedimento in titolo segnala, per quanto di competenza, che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, pertanto occorre ribadire il parere già espresso per la sede referente.

In relazione agli emendamenti ripresentati all'Assemblea, segnala che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso per l'esame in sede referente sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17 e 15.0.18. Occorre, poi, ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9 e 15.0.14. In merito agli emendamenti di nuova presentazione occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.100 e 17.0.100. Comportano maggiori oneri le proposte

11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103 e 15.100. Occorre altresì valutare gli emendamenti 3.101, 3.104 e 5.100.

Il vice ministro MORANDO dichiara giudizio conforme a quello del relatore circa la necessità di ribadire i pareri già espressi durante la sede referente, sia sul testo che sugli emendamenti ripresentati all'Assemblea. Quanto alle proposte di modifica di nuova presentazione esprime un parere contrario sull'emendamento 3.104, che amplia le facoltà assunzionali, mentre considera contraddittorio dal punto di vista del coordinamento con la legislazione vigente (in particolare l'articolo 3 del decreto legge n. 91 del 2017) la proposta 5.100. analogamente l'emendamento 3.101 presenta controindicazioni circa l'utilizzo di un fondo che mantiene anche ulteriori finalizzazioni, ma non comporta una scoperta finanziaria.

Il presidente [TONINI](#) ritiene dunque che gli aspetti problematici degli emendamenti 3.101 e 5.100 possono essere segnalati con un parere di semplice contrarietà.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo osservando quanto segue: sarebbe opportuno, al fine di coordinare l'articolo 9 con la legislazione vigente in materia di riscossione sostituire il comma 1 di tale articolo con il seguente: "Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che prevedono anche l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori."; sarebbe altresì opportuna la seguente modifica all'articolo 15: "Al comma 1, dopo la parola: "Piano" inserire le seguenti: "per i servizi strumentali".

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18, 3.100, 17.0.100, 11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103, 15.100 e 3.104.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9, 15.0.14, 3.101, e 5.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica che intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo segnalando preliminarmente che il disegno di legge è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate durante la prima lettura. Per quanto di competenza occorre, in particolare, ottenere l'asseverazione circa l'adeguatezza della copertura di cui all'articolo 2, comma 2. Occorre inoltre una valutazione circa i possibili oneri connessi all'istituzione del collegio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*). Risulta necessario valutare gli effetti, in termini di minori entrate, della perdita del privilegio per i crediti tributari, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*). Occorre, da ultimo, appurare che le nuove competenze previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), possano essere svolte senza che si generi maggior fabbisogno di risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che renderà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2740\)](#) *Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso provvede a ridisciplinare diversi aspetti della vigente legislazione in materia di tutela dei testimoni di giustizia. Per quanto di competenza, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate in prima lettura. In particolare occorre una verifica circa i possibili oneri di disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 6, lettere *b*) ed *f*), ovvero all'articolo 7, lettere *c*) e *g*), formulate in modo molto ampio circa l'entità e i limiti delle erogazioni previste. Inoltre occorre valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'Economia nell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 26 del testo, così come il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Da ultimo va verificata l'opportunità di specificare che la modifica della composizione della Commissione centrale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), capoverso «2-bis» avviene ad effettiva invarianza di

risorse in quanto i compensi finora erogati vengono redistribuiti su un numero maggiore di componenti. Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione tecnica richiesta è in fase di approfondimento e potrà essere fornita in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in relazione al testo, occorre chiarire se l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 del medesimo articolo sia incluso nelle attività di funzionamento finanziate dalle risorse disponibili a legislazione vigente. Appare altresì opportuno acquisire ulteriori elementi in merito all'onere e alla copertura della formazione professionale prevista dall'articolo 9. Considerazioni analoghe valgono per la promozione e il sostegno, da parte dei distretti biologici, della somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica previsti dall'articolo 10, comma 5, lettera e). Occorre infine chiarire se l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso contrario andrebbero indicate la quantificazione degli oneri attesi e la relativa copertura.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 4.1, 4.2 e 4.14. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Occorre altresì valutare le proposte 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 10.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta di chiarimenti, che saranno forniti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente [TONINI](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 801 (ant.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017**  
**801ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in relazione ai chiarimenti forniti, illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: l'articolo 7, comma 3, prevede il ricollocamento del magistrato nell'ufficio di provenienza, anche ove ciò determini una soprannumerarietà rispetto alla pianta organica: in questi casi deve essere finalizzato il riequilibrio delle dotazioni di personale degli uffici nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento della Magistratura."



Ricorda poi che nella relazione svolta nella seduta di ieri si chiedeva di valutare le proposte emendative 9.0.6 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'osservazione proposta dal relatore. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 9.0.6 e 10.1 segnalate dal relatore, pur non essendo suscettibili di produrre effetti finanziari diretti sulla finanza pubblica.

Alla luce degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, con la seguente osservazione:

l'articolo 7, comma 3, prevede il ricollocamento del magistrato nell'ufficio di provenienza, anche ove ciò determini una condizione di soprannumerarietà rispetto alla pianta organica: in questi casi deve essere finalizzato il riequilibrio delle dotazioni di personale degli uffici nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento della Magistratura.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 9.0.6 e 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo ([n. 442](#))**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali ([n. 443](#))**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali ([n. 444](#))**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati ([n. 445](#))**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame dell'atto n. 442, congiunzione

con gli atti nn. 443, 444 e 445 e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD) propone di procedere all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi nn. 442, 443, 444 e 445, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento ad ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli schemi di riparto sono presentati secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 172 del 2014. Il Governo ha presentato distinti schemi di decreto di riparto per ognuna delle categorie di intervento ammesse al finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto le relative risorse sono destinate, per il triennio 2015-2017, al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con gli schemi in esame si provvede al riparto di 40,9 milioni di euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187,2 milioni di euro. La differenza è stata destinata ad altre finalità per effetto di diverse disposizioni legislative vigenti. A tal proposito, ricorda quanto più volte osservato dalla Corte dei Conti che, in particolare nella delibera n. 16 del 2014, ha segnalato la distrazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985. Sulla base della disciplina vigente, la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale è ripartita ? di regola ? in cinque quote uguali per le cinque tipologie di intervento ammesse a contributo. I beneficiari del contributo vengono individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche appositamente costituite. Pertanto, a ciascuna categoria di intervento è stato assegnato l'importo di 8,18 milioni di euro. Per i beni culturali tale quota è stata ulteriormente suddivisa tra le cinque aree geografiche del Paese (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) per un importo unitario pari a 1,636 milioni di euro. Delle 947 istanze pervenute, ne sono state ammesse al contributo 103. I singoli progetti ammessi al contributo sono elencati in allegato agli schemi. Poiché la ripartizione è avvenuta suddividendo la somma disponibile in parti uguali tra le finalità, senza tener conto della quantità di progetti pervenuti, né dell'ammontare medio degli importi richiesti, la distribuzione finale delle risorse non riflette la proporzione dei progetti. Per cui, ad esempio, è stato ammesso a contributo solo il 4,3 per cento dei progetti presentati nell'ambito dell'area di intervento "Conservazione dei beni culturali" e il 4,1 per cento dell'area "Calamità naturali" contro il 69 per cento dell'area "Assistenza ai rifugiati" e il 41,5 per cento dell'area "Fame nel mondo". Per approfondimenti rinvia al Dossier n. 534 dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il vice ministro MORANDO si riserva di intervenire a conclusione dell'eventuale dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore **SANTINI (PD)** sollecita la trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, già richiesta al Governo

Il vice ministro **MORANDO** riferisce che una bozza di relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato e verrà messa a disposizione della Commissione non appena verificata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI (PD)** fa presente che nella giornata di ieri è stato consegnato un appunto informale sui profili problematici del disegno di legge.

Il vice ministro **MORANDO** ritiene che l'elenco delle condizioni a cui subordinare il parere, contenuto nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sia sufficiente ad approvare il parere. La nota fornisce anche una ricostruzione delle vicende della relazione tecnica rammentando che la prima versione allegata al disegno di legge esaminato dalla Camera fu verificata negativamente dalla Ragioneria stessa. Successivamente l'amministrazione competente ha provveduto a integrare la relazione tecnica con gli elementi richiesti. Ciò ha consentito di formulare le modifiche ora proposte.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** chiede anzitutto che l'appunto informale sia verificato comunque secondo le norme previste dalla legge contabile. Chiede altresì quali siano state le ragioni per cui il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti norme non coperte.

Il vice ministro MORANDO osserva che, purtroppo, a causa della modalità di esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni permanenti, succede spesso che le condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato non vengano recepite in tempo. Assicura tuttavia che presenterà una nota sottoscritta dalla Ragioneria generale dello Stato con le osservazioni contenute nell'appunto informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 27 settembre, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, relativo al *Doc. n. LVII, n. 5-bis*, allegati e relativo annesso, recante Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 804 (pom.) del 03/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017  
**804ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*AFFARI ASSEGNATI*

[\(Doc. LVII, n. 5-bis\)](#) **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV- Annesso**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [TONINI](#) ricorda che nella giornata di ieri sono stati depositati gli elementi integrativi alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (NADEF 2017), come richiesto dalla Commissione la scorsa settimana, illustrati dal ministro Padoan durante l'audizione di questa settimana dinanzi alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato congiunte.

Il vice ministro MORANDO deposita due *errata corrige*, resesi necessarie a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, riferite, rispettivamente, alla Nota di aggiornamento del DEF 2017 ed alla Relazione al Parlamento, ai sensi della legge 243 del 2012, annessa al NADEF 2017.

Interviene quindi il relatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#) per integrare la propria relazione, svolta nella seduta del 28 settembre scorso, anche alla luce del documento depositato dal Governo e richiamato dal Presidente, ricordando preliminarmente che gli elementi caratteristici della NADEF

2017 sono il rafforzamento della crescita ed il prosieguo del percorso di risanamento del bilancio pubblico. Tali obiettivi vengono perseguiti nel presupposto di un consolidamento della dinamica della domanda interna, nelle sue componenti dei consumi e degli investimenti. Misure, già sommariamente individuate nella NADEF 2017, sono state meglio precisate dal Governo negli elementi integrativi trasmessi ieri al Parlamento. Risulta evidente che, poiché dal quadro macroeconomico internazionale non dovrebbe pervenire alcun sostegno significativo alla crescita, rivestirà un ruolo fondamentale l'andamento della domanda interna: il Governo dovrà pertanto utilizzare al meglio le risorse disponibili per stimolare tale componente. Evidenzia poi il prosieguo dell'azione di riduzione del disavanzo pubblico in termini nominali. Sottolinea la strategicità della dinamica del rapporto tra lo *stock* del debito ed il PIL, soprattutto in un Paese come l'Italia caratterizzato da valori particolarmente elevati in cui, pertanto, risulta di grande importanza mostrare in sede europea ed internazionale un andamento in diminuzione. Ricorda al riguardo il dato concernente il debito, che dovrebbe riprendere una dinamica di riduzione, già mostrata nel 2015; evidenzia poi come il Documento effettui delle simulazioni riguardo all'andamento del rapporto debito-PIL in presenza di scenari macroeconomici più o meno favorevoli. Sul punto fa presente che la prevista riduzione del dato del debito è importante non soltanto nell'ottica di rassicurare i mercati internazionali ma anche in previsione dei cambiamenti che interverranno negli scenari macroeconomici successivamente al 1° gennaio 2018. Per quanto concerne la richiesta da parte del Governo di posticipare di un anno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine, condivide tale intendimento ritenendolo necessario al fine di continuare un percorso di aggiustamento che necessita di risorse da investire nella crescita. Segnala peraltro che la Commissione europea intende attribuire un ruolo significativo non solo all'andamento dei conti pubblici, ma anche alle dinamiche di crescita dei Paesi nel medio-lungo termine, in ciò pertanto assecondando il percorso intrapreso dall'Italia. La Commissione europea, inoltre, ha per la prima volta evidenziato l'importanza del contributo fornito dai singoli Paesi anche al saldo complessivo dei conti dell'intera area europea. Ricorda in conclusione che i dati macroeconomici presi in considerazione per richiedere il posticipo dell'obiettivo di medio termine per l'Italia - un livello di crescita inferiore a quello medio degli altri Paesi europei, l'alto tasso di disoccupazione e la necessità di un adeguato sostegno agli investimenti - subirebbero una evidente penalizzazione con l'obiettivo di un aggiustamento pari allo 0,8-0,9 per cento. Viceversa un aggiustamento dello 0,3 per cento, da conseguire con un anno in più a disposizione, consentirebbe di evitare i rischi di un rallentamento nel percorso di crescita.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia preliminarmente come il dato sul debito pubblico, ancorché mostri una dinamica di rallentamento, resti un dato preoccupante; segnala altresì come sulle privatizzazioni, che potrebbero costituire uno strumento fondamentale per la riduzione del debito, manchi del tutto una pianificazione da parte del Governo. Si sofferma poi sulla dinamica della spesa sanitaria, componente che riveste un ruolo centrale nei periodi di crisi economica anche sotto forma di ammortizzatore sociale. Ricorda come i principali organismi internazionali raccomandino la necessità di un rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL pari almeno al 6,5 per cento, poiché al di sotto di tale valore si evidenzerebbe una riduzione della fornitura di prestazioni ritenute essenziali. Giudica pertanto non soddisfacente la dinamica di tale rapporto che nel nostro Paese tende al 6,3 per cento: un dato preoccupante che non è stato forse colto dal Ministro, il quale, nell'audizione di questa mattina, ha rilevato soltanto la crescita in valore assoluto della spesa sanitaria senza coglierne la diminuzione in rapporto al reddito. Conclude esprimendo perplessità sulle misure prospettate dal Documento che non appaiono in grado di sfruttare al meglio il ciclo positivo in corso.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) si sofferma sulla dinamica degli investimenti, sia pubblici che privati, ricordando come questi, già nel passato, siano stati indicati come elementi fondamentali per il sostegno alla crescita e il superamento delle politiche di austerità economica. Apprezza le iniziative

promosse al riguardo dal Governo, ad esempio in tema di infrastrutture e di gestione del territorio, ritenendo tuttavia necessario prevedere un rafforzamento più esplicito delle politiche di coesione territoriale. Sul tema delle politiche infrastrutturali ritiene che vada data maggiore enfasi al settore dei trasporti, in particolare rafforzando sia i necessari collegamenti tra l'Italia e il resto dell'Europa, sia le infrastrutture che connettono il Sud e le isole al resto del Paese. Più in generale sottolinea i cambiamenti in atto nonché gli elementi di turbolenza che potranno incidere sul futuro prossimo dell'Unione europea, ricordando in particolare come il tema delle autonomie e delle identità territoriali presenti una dimensione che non è solo politica ma anche economica, in presenza di regioni con differenti livelli e velocità di sviluppo.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia che, se da un lato con la NADEF 2017 si prende atto di una crescita venuta consolidandosi nell'ultimo periodo, dall'altro si tace del fatto che il PIL italiano risulti ancora notevolmente al di sotto di quello degli altri Paesi europei. Sul punto ritiene pertanto necessaria una riflessione, considerato peraltro che tale scarto persiste ormai da diversi anni. Riconosce che alcune misure predisposte dal Governo abbiano contribuito alle dinamiche della crescita; ricorda tuttavia che un ruolo preponderante al riguardo è stato giocato dal traino svolto dall'economia europea e da quella statunitense. Più in generale ritiene che sia necessario destinare quante più risorse possibili allo stimolo dell'offerta, anche considerando che su tale versante la crescita italiana è stata particolarmente significativa. Ricorda come, nonostante la ripresa, sia aumentata la differenza tra il Nord e il Sud del Paese e che persistono problemi particolarmente gravi nell'economia meridionale, soprattutto sul versante dell'industria manifatturiera e dell'agricoltura, che in alcune aree del Mezzogiorno, quali ad esempio la Puglia, utilizza una quantità di manodopera molto elevata. In generale, in una fase caratterizzata da una ripresa della crescita, ritiene utile soffermarsi sui processi dell'economia reale in modo tale da affrontare i problemi di carattere strutturale in un quadro macroeconomico positivo. Il Documento risulta deficitario in quanto non affronta alcuni problemi strutturali del nostro Paese. Ricorda che lo scostamento dagli obiettivi programmatici dovrebbe svolgere una funzione anticiclica ma, paradossalmente, si chiede se il ricorso sistematico a tali scostamenti non finisca per avere un effetto opposto: giudica, pertanto, necessario avviare sul punto una riflessione più approfondita con il Governo. Con riferimento alla finanza pubblica, se è vero che il debito è complessivamente diminuito, si domanda cosa accadrebbe in presenza di un aumento dei tassi di interesse in un Paese come l'Italia con uno *stock* di debito particolarmente elevato. Svolge poi alcune considerazioni ricordando gli interventi complessivamente svolti dal Governo in favore del sistema bancario, per importi pari a 20 miliardi di euro, chiedendo al vice Ministro quante di quelle garanzie approntate possano rischiare di trasformarsi in ulteriore debito pubblico. Sul tema degli investimenti privati, condivide alcune manovre fiscali adottate dal Governo, quali, ad esempio, quelle sul superammortamento. Riguardo agli investimenti pubblici, rileva l'esistenza di un grave problema dovuto al ritardo che sussiste tra l'appostamento delle somme in bilancio e l'effettivo avvio dei cantieri. Una componente significativa di tale ritardo è dovuta al nuovo codice degli appalti che ha creato una situazione di assoluta incertezza nel settore. In conclusione, reputa il Documento uno strumento insufficiente in quanto non in grado di approfittare adeguatamente del momento favorevole per risolvere problemi strutturali e realizzare riforme dal lato dell'offerta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A/R) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.301/4, 1.301/5, 1.302/3, 3.300/3, 3.300/4, 3.300/5, 3.300/6, 3.300/7, 3.300/8, 3.300/9, 3.300/10. Necessita di relazione tecnica il subemendamento 5.300/10. Occorre valutare le proposte 1.301, 1.301/1, 1.301/3, 1.301/6, 1.301/9, 1.302/2, 3.300/1, 5.300/1, 5.300 e 5.300/4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO segnala preliminarmente che la proposta 1.300/1, su cui non vi sono osservazioni sotto l'aspetto finanziario da formulare, presenta alcuni riferimenti normativi non corretti. Sull'emendamento 1.301, che sembra estendere la platea dei soggetti a cui la norma fa riferimento, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca la portata. Di conseguenza, il parere è negativo anche sui relativi subemendamenti da 1.301/1 a 1.301/9. Anche sulla proposta 1.302 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che permetta di comprenderne le complessive implicazioni. Di conseguenza, il parere è negativo anche sui relativi subemendamenti 1.302/1, 1.302/2 e 1.302/3. Mentre il parere sull'emendamento 3.300 è non ostativo, così come sul relativo subemendamento 3.300/2, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 3.300/1, in assenza di una relazione tecnica, e sui subemendamenti da 3.300/3 a 3.300/10, in quanto onerosi. Quanto all'emendamento 5.300, che sembra proporre nuove forme di assistenza scolastica non previste a legislazione vigente, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che escluda la presenza di oneri. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui relativi subemendamenti da 5.300/1 a 5.300/11.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.301, 1.301/1, 1.301/2, 1.301/3, 1.301/4, 1.301/5, 1.301/6, 1.301/7, 1.301/8, 1.301/9, 1.302, 1.302/1, 1.302/2, 1.302/3, 3.300/1, 3.300/3, 3.300/4, 3.300/5, 3.300/6, 3.300/7, 3.300/8, 3.300/9, 3.300/10, 5.300, 5.300/1, 5.300/2, 5.300/3, 5.300/4, 5.300/5, 5.300/6, 5.300/7, 5.300/8, 5.300/9, 5.300/10 e 5.300/11.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.



[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata alle ore 20. Tuttavia, ove l'Assemblea terminasse prima i propri lavori, propone di anticipare l'inizio della seduta al termine degli stessi.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 806 (ant.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017**  
**806ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 19.2 occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 19.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra una proposta di parere sul testo, la quale tiene conto degli approfondimenti svolti nella relazione tecnica depositata dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei seguenti presupposti: che la creazione dell'albo dei soggetti svolgenti funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), possa essere attuata nell'ambito dello stanziamento di cui al successivo comma 2 quanto alla creazione di una piattaforma telematica e nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio dedicati alle funzioni amministrative per gli ulteriori costi correlati; che la creazione di un organismo di assistenza al debitore presso le Camere di commercio e di un collegio di esperti al suo interno, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), possa avvenire nell'ambito delle strutture oggi già istituite presso le medesime Camere di commercio e che i compensi professionali siano comunque a carico della procedura, senza aggravii per la finanza pubblica; che le funzioni attribuite alle autorità di vigilanza dall'articolo 15, comma 1, lettera b), possano essere assolte dalle stesse nell'ambito delle dotazioni già previste a legislazione vigente; e con la seguente osservazione: in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) si tenga conto della necessità di individuare modalità idonee a salvaguardare lo strumento del privilegio per i crediti tributari e, pertanto, ad evitare che tale privilegio possa essere dichiarato inefficace anche in situazioni di minor gravità, con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica."

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso favorevole alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 2.27. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.26, 2.30 e 4.2. Segnala infine che occorre valutare le proposte 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2. Ritiene non vi siano osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte 2.27, 2.26, 2.30 e 4.2. Quanto invece agli emendamenti 2.2 e seguenti, parimenti segnalati, considera possibile che alcuni di essi possano risultare non onerosi per la finanza pubblica, ma risulta necessario acquisire una previa relazione tecnica al fine di escludere gli oneri in parola.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.27, 2.26, 2.30, 4.2, 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

***(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017***

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato è assistito da relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, altresì, che occorre acquisire un chiarimento sulla norma finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, la quale prospetta un onere per la manutenzione degli immobili a decorrere dal 2020, a fronte di una copertura che inizia già a partire dal 2019. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire quanto prima il chiarimento richiesto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 359 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017**  
**359ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **SCALIA** (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che reca delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi: il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza; il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell'esercizio della delega il Governo deve tenere conto della normativa europea, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale - UNCITRAL. La disposizione delinea inoltre il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo, tra l'altro, anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 2, che individua i principi generali di delega, interviene anzitutto sulle definizioni, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale". Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio e distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, che dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare. A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.

Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procedere alla sua individuazione ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore", definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi a essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Il Governo nell'esercizio della delega dovrà, tra l'altro, attribuire priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*; prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata; ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali; assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza; armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE e 2001/23/CE.

Ricorda quindi l'articolo 3, che detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi precedenti.

In particolare, la disposizione detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di "gruppo di imprese". Dovrà inoltre prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo; consentire all'organo di gestione della procedura concorsuale di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di collegamenti di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote; prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso posposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione.

La disposizione individua poi specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia. Inoltre, in base al principio che vuole mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo dovrà essere contestuale ma separata e saranno escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzata a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; il Governo specificherà l'ambito di applicazione, escludendo comunque le società quotate in Borsa e le grandi imprese

Le informazioni sulla crisi dell'impresa sono raccolte ed eventualmente trasmesse da tre tipologie di organismi: un organismo istituito presso le Camere di commercio, gli organi di controllo societari e di revisione, i creditori pubblici qualificati (come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali, gli agenti della riscossione delle imposte). La procedura di composizione della crisi si avvia sempre presso l'organismo della Camera di commercio: su istanza del debitore, o su informativa dell'organo di controllo circa l'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi, o su informativa dei creditori pubblici qualificati i quali segnalano agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante". La rilevanza degli inadempimenti è valutata tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa; si segnala che i creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi.

L'esito del meccanismo delineato dall'articolo 4 può essere: un accordo con i creditori o, in assenza di accordo, la comunicazione al pubblico ministero da parte dell'organismo per l'accertamento dell'insolvenza in sede giudiziale

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore. Si tratta, in particolare, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle convenzioni di moratoria.

Il successivo articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

Detta inoltre specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a disciplinare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società.

L'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Richiama quindi brevemente il contenuto dell'articolo 8, che detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione e indica i presupposti per la sua applicazione; dell'articolo 9, che detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012; dell'articolo 10, che delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi; dell'articolo 11, che detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari.

Infine, cita il contenuto degli articoli da 12 a 16.

In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, riservandosi di tener conto delle eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*



**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili ([n. 433](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice [FABBRI \(PD\)](#) ricorda che il Governo ha fornito le informazioni richieste dalla senatrice Valdinosi, relative alle sanzioni irrogate negli anni passati, che sono state messe a disposizione della Commissione.

Presenta e illustra poi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, del senatore [CASTALDI \(M5S\)](#) e verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2886\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FISSORE \(PD\)](#), nel richiamare i contenuti della relazione svolta e l'orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione favorevole proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, viene posta ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

**(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani**

**(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **VALDINOSI (PD)** presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il presidente **MUCCHETTI** propone di mantenere il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice - ivi compreso l'emendamento 1.100 come ora riformulato - alle ore 18 di oggi.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **MUCCHETTI** avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame degli atti del Governo n. 457 (Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione dei prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti) e n. 459 (Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione).

Prende atto la Commissione

Il **PRESIDENTE** propone che l'ordine del giorno della Commissione sia altresì integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 458 (Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), per l'espressione di osservazioni alla 6ª Commissione.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 433**

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, viste le osservazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e politiche dell'Unione europea, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a verificare l'adeguata flessibilità e proporzionalità delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo, in ordine, rispettivamente, alle violazioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Regolamento (UE) 1007/2011;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di assicurare che la procedura per la verifica di conformità della composizione dei prodotti consenta verifiche di secondo livello, in caso di contestazione, affidate a organismi di natura pubblica ovvero mista pubblico-privata dotati di elevata specializzazione e comprovata professionalità;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 3 dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole «diversa da quella dichiarata in etichetta», le seguenti: «relativamente ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature così come indicate nell'allegato I della direttiva 94/11/CE»;

valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere la riassegnazione al bilancio dello Stato di una entrata volta al contrasto alla contraffazione.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,  
formula una relazione favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2308](#)

**1.100 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».*

## 1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 364 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017  
364ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

[\(2837\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle*

***agenzie fiscali***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD), nel richiamare l'orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

**Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 448)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con raccomandazione e rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che nella seconda seduta pomeridiana di ieri la relatrice Granaiola ha presentato una proposta di osservazioni favorevoli con una raccomandazione e un rilievo, pubblicata in allegato al quel resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con una raccomandazione e un rilievo, proposto dalla relatrice, è posto ai voti e approvato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)**

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli proposta dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

**(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani**

**(1040) Serenella FUCSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 settembre.

La relatrice **VALDINOSI** (PD) riferisce sui pareri pervenuti sul disegno di legge n. 2308, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, e sugli emendamenti a esso riferiti e chiede di sollecitare quelli mancanti.

Il **PRESIDENTE** assicura che si farà interprete di questa richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) anticipa i contenuti di una proposta di risoluzione, che si riserva di trasmettere informalmente ai membri della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone sin d'ora di svolgere audizioni informali dei nuovi vertici delle principali società partecipate durante la sessione di bilancio, esaurita la fase di approvazione del rapporto alla 5ª Commissione.

La Commissione concorda.

Avverte inoltre che prenderà gli opportuni accordi con la Presidenza della 13ª Commissione, per riprendere l'esame dell'affare assegnato sulla Strategia energetica nazionale; a tale proposito riterrebbe opportuno verificare la possibilità di ascoltare in audizione i due Ministri competenti.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



## **1.4.2.4. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 286 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017**  
**286ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice **GINETTI (PD)**, relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 1º febbraio 2017, che reca delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della legge fallimentare del 1942 (applicabile agli imprenditori commerciali), per la riforma delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (applicabile al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (incentrato su molte disposizioni del titolo VI del codice civile).

Dà conto, quindi, di una relativa bozza di parere favorevole con osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, è previsto che la delega "tiene conto" della normativa europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, nonché di altri atti.

Al riguardo, per quanto concerne la normativa di livello primario dell'Unione europea, la formula "tiene conto" ha margini di ambiguità, adombrando per il legislatore delegato la facoltà anche di non ottemperare integralmente ai precetti europei.

Va, quindi, previsto che la delega "si conforma" alla normativa europea.

Tale formula sarebbe idonea anche a coordinare la legislazione delegata, da adottare in un anno (art. 1, comma 1), con la possibile entrata in vigore della direttiva di cui al COM(2016) 723, all'attenzione del legislatore europeo.

Quest'ultima direttiva, peraltro, appare conforme a quanto contenuto nel disegno di legge, nella prospettiva di assicurare priorità al superamento della crisi dell'impresa mediante soluzioni da adottare in continuità aziendale piuttosto che attraverso la liquidazione della stessa.

L'articolo 4 del disegno di legge consente di attivare la procedura di allerta della crisi, non solo su iniziativa dell'imprenditore, ma anche su impulso di soggetti terzi rispetto all'imprenditore (come gli organi di controllo o i creditori qualificati).

Tale disposto fornisce un'attuazione più completa del sistema di *early warning* di cui all'articolo 3 dalla proposta di direttiva COM(2016) 723. Questa prevede solo un accesso volontario dell'imprenditore alla procedura di allerta, ma non esclude interventi di soggetti terzi, anche in base al considerando n. 16 ove si ammette che "Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi".

Peraltro, in fase ascendente, questa Commissione aveva richiesto di rendere maggiormente efficace l'allerta a livello europeo con l'introduzione obbligatoria della possibilità che esso sia attivabile (anche) da un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d'impresa ad attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto. L'intervento di un soggetto terzo, in linea con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirebbe di favorire il rapido accesso alle procedure di ristrutturazione, di evitare che un intervento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici, di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e di aggravare in generale la situazione.

Infine, l'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge prevede che possa essere introdotto un limite di durata al divieto di azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione. Tale previsione è distonica rispetto all'articolo 168 della legge fallimentare, ma è conforme alle previsioni dell'articolo 6 della citata proposta di direttiva.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

Prende la parola il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII), il quale chiede lumi sull'effettiva applicabilità delle misure predisposte dal provvedimento in titolo.

Replica brevemente la relatrice, senatrice [GINETTI](#) (PD), la quale ribadisce come il disegno di legge in parola preveda significativi meccanismi di intervento necessari ad ovviare, in conformità con la normativa europea, ai molteplici casi di crisi imprenditoriale.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice ed allegata all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

**(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, introduce il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017, il quale delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice sottopone all'attenzione dei Commissari un conferente schema di parere favorevole con una osservazione, attinente all'opportunità che la Commissione di merito valuti di specificare meglio, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto-Idv), pur condividendo l'impostazione generale dello schema di parere predisposto dalla relatrice, rileva, tuttavia, l'esigenza di sottolineare la mancanza, nel disegno di legge di delega in esame, di una efficace disciplina sulla chiamata in causa del *management* responsabile dell'insolvenza di grandi imprese.

Al riguardo, la RELATRICE, nel rammentare che il compito della 14ª Commissione risiede istituzionalmente nel verificare la compatibilità europea della normativa interna, consente a segnalare alla Commissione di merito di valutare la problematica sollevata dal collega Molinari.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver accertato la presenza del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la bozza di parere preparata dalla relatrice, con l'integrazione emersa nel corso della discussione, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

***(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore [MARAN](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società.

Valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore, quindi, dà lettura di un conferente schema di parere favorevole con una osservazione, riguardante l'auspicio che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione ed apre la discussione.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) richiama l'attenzione dei commissari su tale importante convenzione del Consiglio d'Europa, la quale attende di essere ratificata dall'Italia da lungo tempo, essenzialmente per motivi di natura finanziaria.

Proprio a tale riguardo, sollecita il relatore ad inserire, nello schema di parere da lui illustrato, l'auspicio che l'Esecutivo assicuri una soluzione complessiva di tale problema.

Il senatore **MARAN** (PD), nel ricordare che i profili finanziari dei vari provvedimenti sono notoriamente di competenza della Commissione bilancio, recepisce il suggerimento della collega senatrice come *obiter dictum* da inserire nella proposta di parere.

Successivamente, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale necessario, mette in votazione la bozza riformulata di parere presentata dal relatore ed allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2681**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 2017;

considerato che:

- il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della legge fallimentare del 1942 (applicabile agli imprenditori commerciali), per la riforma delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 (applicabile al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta), nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie (incentrato su molte disposizioni del titolo VI del codice civile) (art. 1, comma 1);
- nell'articolo 1, comma 2, si afferma che nell'esercizio della delega si deve tenere conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE, nonché dei principi della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);
- l'articolo 2 reca i principi generali della delega, mentre l'articolo 3 reca alcuni principi specifici per i gruppi di imprese;
- l'articolo 4 contiene una significativa novità rispetto al sistema vigente prevedendo, nell'esercizio della delega, l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;
- con la stessa finalità, l'articolo 5 reca principi direttivi per incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria;

- l'articolo 6 si riferisce al concordato preventivo;
  - l'articolo 7 si riferisce alla "liquidazione giudiziale" che, nella terminologia del disegno di legge, sostituisce nominalmente la dizione "fallimento";
  - l'articolo 8 reca principi per la procedura di esdebitazione, consistente nella liberazione dei debiti residui, all'esito della liquidazione giudiziale;
  - l'articolo 9 detta principi direttivi per il riordino e la semplificazione della disciplina sul sovraindebitamento;
  - altri articoli riguardano i privilegi e le garanzie reali mobiliari (articoli 10 e 11), un'ulteriore delega al Governo in merito alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di cui al decreto legislativo n. 122 del 2005 (articolo 12), i rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali, (art. 13), modifiche al codice civile (articolo 14) e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 15); rilevato che, a livello di normativa europea:
    - il regolamento (UE) n. 2015/848 disciplina questioni relative alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di insolvenza e al coordinamento delle procedure di insolvenza transfrontaliere, ma non armonizza le norme sostanziali in materia di insolvenza degli Stati membri;
    - la raccomandazione 2014/135/UE invita gli Stati membri a dotarsi di procedure efficaci di pre-insolvenza per aiutare i debitori economicamente validi ad essere ristrutturati e di disposizioni sulla seconda opportunità per gli imprenditori che consentano la liberazione dai debiti entro tre anni dalla dichiarazione di insolvenza;
    - è stata presentata la proposta di direttiva COM (2016) 723, che mira ad una maggiore armonizzazione tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza delle imprese, al fine di agevolare le imprese economicamente sostenibili ("vitali") in difficoltà finanziarie, sia attraverso meccanismi di ristrutturazione precoce che evitino l'insolvenza e consentano loro di continuare a operare, sia offrendo agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità, con l'effetto di favorire la crescita del mercato unico, il mantenimento dei posti di lavoro, gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri. Su tale proposta di direttiva la 14ª Commissione si è espressa in fase ascendente il 5 aprile 2017;
    - è stato chiarito che la procedura di concordato preventivo (C. giust., 7 aprile 2016, C-546/14, *Degano trasporti*) e la procedura di esdebitazione (C. giust., 16 marzo 2017, C-493/15, *Agenzia delle entrate c. Identi*) non costituiscono, di per sé, una rinuncia generale ed indiscriminata alla riscossione dell'IVA, tributo che concorre alla formazione delle risorse proprie dell'Unione; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
      - in riferimento all'articolo 1, comma 2, è previsto che la delega "tiene conto" della normativa europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848, nonché di altri atti.
- Al riguardo, per quanto concerne la normativa di livello primario dell'Unione europea, la formula "tiene conto" ha margini di ambiguità, adombrando per il legislatore delegato la facoltà anche di non ottemperare integralmente ai precetti europei.
- Va quindi previsto che la delega "si conforma" alla normativa europea.
- Tale formula sarebbe idonea anche a coordinare la legislazione delegata, da adottare in un anno (art. 1, comma 1), con la possibile entrata in vigore della direttiva di cui al COM(2016) 723, all'attenzione del legislatore europeo.
- Quest'ultima direttiva, peraltro, appare conforme a quanto contenuto nel disegno di legge, nella prospettiva di assicurare priorità al superamento della crisi dell'impresa mediante soluzioni da adottare in continuità aziendale piuttosto che attraverso la liquidazione della stessa;
- l'articolo 4 del disegno di legge consente di attivare la procedura di allerta della crisi, non solo su iniziativa dell'imprenditore, ma anche su impulso di soggetti terzi rispetto all'imprenditore (come gli organi di controllo o i creditori qualificati).
- Tale disposto fornisce un'attuazione più completa del sistema di *early warning* di cui all'articolo 3 dalla proposta di direttiva COM(2016) 723. Questa prevede solo un accesso volontario

dell'imprenditore alla procedura di allerta, ma non esclude interventi di soggetti terzi, anche in base al considerando n. 16 ove si ammette che "Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi".

Peraltro, in fase ascendente questa Commissione aveva richiesto di rendere maggiormente efficace l'allerta a livello europeo con l'introduzione obbligatoria della possibilità che esso sia attivabile (anche) da un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d'impresa ad attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto. L'intervento di un soggetto terzo, in linea con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, consentirebbe di favorire il rapido accesso alle procedure di ristrutturazione, di evitare che un intervento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici, di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e di aggravare in generale la situazione;

- l'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge prevede che possa essere introdotto un limite di durata al divieto di azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione. Tale previsione è distonica rispetto all'articolo 168 della legge fallimentare, ma è conforme alle previsioni dell'articolo 6 della citata proposta di direttiva.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2831**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017;

considerato che il disegno di legge:

- delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 1);

- risulta dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 15 del progetto di legge n. 3671;

- l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.

Tra i principi direttivi va ricordato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera s). Viene, a tal fine, richiamato l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro;

ricordato che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal citato decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

La legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di

aiuti di Stato.

Le censure sono state superate nel 1999 con decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-*bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 2004).

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA;

valutato come lo sforzo maggiore della riforma sia quello di dare coerenza sistematica, per unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale; rilevato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano meglio specificate, tra i principi e criteri direttivi di delega, le responsabilità degli amministratori delle società coinvolte che abbiano commesso atti pregiudizievoli con dolo o colpa.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2885**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è stato presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società;

considerato che esso è stato adottato dalla Commissione di merito quale testo base, nell'ambito dell'esame congiunto con il disegno di legge n. 2795, su cui questa Commissione aveva espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017;

ricordato che la Convenzione in ratifica:

- ha la finalità di promuovere una comprensione e valorizzazione più ampia del patrimonio culturale in Europa e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale, come contributo al benessere e alla qualità della vita;
  - si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;
  - non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste, sebbene il Consiglio d'Europa, per il tramite dello *Steering Committee for Cultural, Heritage and Landscape*, ha predisposto uno specifico Piano d'azione per tradurre in pratica i principi stabiliti nel testo;
- ricordato, in particolare, che:
- in base all'articolo 3 della Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere la comprensione del



patrimonio comune dell'Europa, definito come ogni forma di eredità culturale, fonte di ricordo, di comprensione, identità, coesione e creatività, nonché di ideali, principi e valori maturati nel tempo che favoriscono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

- con l'articolo 5 le Parti si impegnano a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, ad adottare disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate e a promuoverne la protezione;
- l'articolo 7 dispone che le Parti stabiliscano procedure di conciliazione per dare adeguata soluzione a situazioni di valori tra loro contrastanti, considerati patrimonio culturale da parte di comunità diverse;
- con l'articolo 9 le Parti si impegnano a promuovere il rispetto dell'integrità del patrimonio culturale, assicurando che di fronte a eventuali mutamenti vi sia la piena comprensione dei valori culturali coinvolti;
- con l'articolo 10 le Parti si impegnano a promuovere e attuare il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile;
- la parte III (articoli 11-14) disciplina le forme di gestione e di responsabilità condivisa del patrimonio culturale, da parte delle istituzioni pubbliche e della società civile. In particolare, l'articolo 13 (Patrimonio culturale e conoscenza) favorisce la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, e prevede una pluralità di azioni che le Parti si impegnano a porre in essere;
- la parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, mentre la parte V (articoli 18-23) reca le clausole finali della Convenzione; considerato che il disegno di legge prevede misure concrete solo per le azioni di cui all'articolo 13 della Convenzione, ritenendo gli altri aspetti già sufficientemente coperti dalla normativa nazionale vigente e dalle dotazioni di bilancio esistenti. In tal senso, l'articolo 3 del disegno di legge autorizza la spesa di un milione di euro annui per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, rinviando ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione delle azioni concrete, quali per esempio borse di studio o premi alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa nel campo del patrimonio culturale;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si auspica che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

## 1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 57 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 19/09/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017  
**57ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 1a e 2a riunite:*

**(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo su emendamenti.

*alla 2a Commissione:*

[\(2681\)](#) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo su emendamenti.

*alla 10a Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili ([n. 433](#))** : osservazioni favorevoli.

